

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

RESOCONTO STENOGRAFICO

258.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1995

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE IGNAZIO LA RUSSA

INDICE

PAG.	PAG.
Disegno di legge di conversione (Seguito della discussione e approvazione):	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (3076).	
PRESIDENTE 15903, 15906, 15907, 15908, 15909, 15910, 15911, 15912, 15913, 15915, 15916, 15917, 15920	
BARABASCHI SERGIO <i>Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i> . . . 15903, 15907, 15909	
BIELLI VALTER (gruppo misto) 15913	
CAMOIRANO MAURO (gruppo progressisti-federativo) 15910	
FONNESU ANTONELLO (gruppo forza Italia) 15912	
	GAMBINO AGOSTINO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> 15909
	GARRA GIACOMO (gruppo forza Italia) . . 15903
	GERBAUDO GIOVENALE (gruppo PPI) . . . 15916
	LEMBO ALBERTO PAOLO (gruppo lega nord) 15911
	MASTROBUONO LUIGI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> 15912
	MATTARELLA SERGIO (gruppo PPI), <i>Relatore</i> 15907, 15908, 15915
	NARDONE CARMINE (gruppo progressisti-federativo) 15917
	PETRELLI GIUSEPPE (gruppo alleanza nazionale) 15906, 15915, 15917
	POLI BORTONE ADRIANA (gruppo alleanza nazionale) 15911, 15916
	RUBINO ALESSANDRO (gruppo forza Italia) 15913
	SODA ANTONIO (gruppo progressisti-federativo) 15914

258.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

PAG.	PAG.		
VASCON MARUCCI (gruppo forza Italia)	15919	SORIERO GIUSEPPE (gruppo progressisti-federativo)	15931
Disegno di legge di conversione (Discussione e approvazione):		Disegno di legge di conversione (Discussione):	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione (3077).		Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili (3075).	
PRESIDENTE 15921, 15925, 15927, 15928, 15929, 15930, 15931, 15932, 15933		PRESIDENTE	15933, 15934, 15935, 15937
BARABASCHI SERGIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i>	15930	MALVESTITO GIANCARLO MAURIZIO (gruppo lega nord), <i>Relatore</i>	15933, 15937
BECCHETTI PAOLO (gruppo forza Italia)	15930	VEGAS GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	15935
BORGHEZIO MARIO (gruppo lega nord)	15930, 15932	Missioni	15903
COLA SERGIO (gruppo alleanza nazionale)	15925, 15933	Per la risposta ad uno strumento del sindacato ispettivo:	
LOPEDOTE GADALETA ROSARIA (gruppo progressisti-federativo)	15931	PRESIDENTE	15938
MORONI ROSANNA (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	15933	FRAGASSI RICCARDO (gruppo misto)	15938
PORZIO SERRAVALLE ETHELDREDA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	15930	Sui recenti eventi sismici in Liguria e in Toscana:	
RICCIARDI EDILBERTO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i> 15928, 15929, 15932		PRESIDENTE	15937
SCIVOLETTO CORRADO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	15925, 15930	PULCINI SERAFINO (gruppo progressisti-federativo)	15937
SODA ANTONIO (gruppo progressisti-federativo), <i>Relatore</i>	15921, 15928, 15929, 15931	Ordine del giorno della seduta di domani	15938
SOLAROLI BRUNO (gruppo progressisti-federativo)	15928	Considerazioni integrative della relazione del relatore Antonio Soda sul disegno di legge di conversione n. 3077	15940

La seduta comincia alle 9,40.

GUGLIELMO ROSITANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dare lettura delle missioni odierne.

GUGLIELMO ROSITANI, *Segretario*, legge:

Ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento i deputati Gilberti, Martusciello e Porcari sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono undici, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (3076) (ore 9,47).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di leg-

ge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale.

Ricordo che nella seduta di ieri è iniziata la discussione sulle linee generali, con lo svolgimento della relazione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SERGIO BARABASCHI, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, colleghi deputati, il dibattito che si svolge oggi in quest'aula è l'ennesimo seguito della vicenda relativa al decreto «mille proroghe», che è stato sottoposto all'esame delle Camere ben tredici volte e che il Governo Berlusconi, nel dicembre 1994, in conformità ai reiterati auspici formulati dal Parlamento, aveva scisso in una serie di disegni di legge aventi un ambito meno «tuttologo», alcuni dei quali sono stati approvati da questa Assemblea il 20 settembre scorso.

Il disegno di legge oggi al nostro esame attiene alla conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, che reitera i precedenti decreti-legge 29 aprile 1995, n. 143 e 28 giugno 1995 n. 259. Alla data

di adozione del penultimo decreto-legge (il n. 259), non si poneva ancora il problema della imminente scadenza (28 agosto 1995) del termine previsto dall'articolo 11, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Ritengo pertanto che correttamente il Governo Dini abbia inserito nel testo del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, della cui conversione l'Assemblea si sta oggi occupando, una disposizione necessaria ed urgente come quella dell'articolo 2.

Forza Italia, nel corso della discussione del provvedimento in esame svoltasi in seno alla Commissione Affari costituzionali, ha valutato positivamente la proroga del termine prevista dall'articolo 2 ed ha chiesto che il ministro delle poste, professor Gambino, venisse in Commissione ad illustrare le ragioni di generale interesse che rendevano e rendono necessaria la proroga del termine ivi richiamato.

Il ministro Gambino ha chiarito in Commissione quegli elementi che, pure, si desumevano dalla relazione del Governo che ha accompagnato la presentazione del disegno di legge in esame. Si legge infatti nella relazione all'atto Camera n. 3076 che la disposizione dell'articolo 2 — ferma restando la scansione dei bienni dal 29 agosto 1993 al 28 agosto 1995 e del successivo dal 28 agosto 1995 al 28 agosto 1997, già previsti dalla normativa del 1993, materia non in discussione in questo momento — consente il prolungamento del primo periodo transitorio per le *pay-TV* di cui al citato articolo 11. Ciò si impone in considerazione del fatto che le società interessate non sono state in grado di procurarsi in tempo l'uso di canali satellitari per la radiodiffusione diretta, tenuto conto che la maggior parte dei satelliti in uso radio-TV (Hotbird 2 e parte degli Astra) sono in realtà satelliti per servizi di telecomunicazioni ed usano frequenze assegnate a questi servizi. Non si tratta di parole mie ma di quanto si legge a pagina 3 del documento citato.

È stato poi chiarito nel corso dell'audizione del ministro Gambino che si intendevano tutelare i teleutenti ed evitare che essi, nel giro di un anno, fossero costretti a cambiare

due volte l'antenna per la ricezione dei programmi delle *pay-TV*. Senonché, un cinghio iconoclasta oggi tanto di moda ha trascinato il «sinistra-centro» all'approvazione in Commissione di un emendamento soppressivo dell'articolo 2 del decreto, sulla base di un diverso metro di valutazione rispetto, per esempio, al mondo della carta stampata, dove spadroneggiano Agnelli, De Benedetti, GEMINA e Supergemina (nata quest'ultima con gli applausi dello stesso PDS). Da ultimo il Governo ha ovviato all'intervento demolitore dell'articolo 2 con la presentazione di un emendamento che esamineremo in questa sede, sul quale il Comitato dei nove ha espresso parere favorevole.

È sempre sull'informazione pubblica che emergono i tentativi di sopraffazione del «sinistra-centro» nei confronti della società italiana, ancor prima che nei confronti di gruppi imprenditoriali o di imprenditori singoli. L'iperattivismo anche del partito popolare italiano per contrastare la scelta del Governo dei tecnici concretizzatasi nell'inserimento dell'articolo 2 nel testo del disegno di legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, avrebbe dovuto muoversi in altra direzione; per esempio, per contrastare il persistente ostracismo che il sinistro Onofrio Pirrotta opera nei confronti di significativi organi di informazione quali *Avvenire*. Cari colleghi, cento deputati hanno di recente chiesto l'anticipazione della rubrica televisiva *l'Edicola* del TG3, diretta dal predetto Pirrotta, alle ore 24 anziché alle 24,30. Dico: ben venga l'anticipazione, ma — mi rivolgo ai deputati del partito popolare, alcuni dei quali, per esempio l'onorevole Bindi, firmatari della menzionata richiesta — come mai la rassegna stampa curata da Pirrotta dedica molta attenzione ai quotidiani di partito e del gruppo Gemina ma penalizza un quotidiano espressione della conferenza episcopale italiana come *Avvenire*? Ciò è accaduto anche per il discorso del Papa all'ONU e per il suo viaggio negli Stati Uniti d'America. La redazione di *Avvenire* ha invano denunciato la discriminazione subita, ma il direttore Onofrio Pirrotta ha risposto testualmente: «Non c'è alcun ostracismo nei confronti di *Avvenire*. Perché non ho fatto vedere *Avve-*

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

nire che invece aveva due titoli in prima pagina?» — il riferimento è ad alcuni discorsi di Papa Giovanni Paolo II — «Ma perché *Avvenire* è il giornale della CEI».

Insomma, nell'informazione al pubblico attuata dal Pirrotta, prima con il consiglio d'amministrazione dei professori e poi con quello presieduto dalla Moratti, la voce della CEI non merita di essere portata all'attenzione del grande pubblico. È noto che *Il Sole 24 ore* è sovente il portavoce della Confindustria ed è del tutto corretta l'informazione che viene divulgata nelle notizie di detto quotidiano. Sono un lettore non assiduo sia de *Il Sole 24 ore* sia di *Avvenire*, non mi pare, però, che ad un giornale come quest'ultimo debba essere imposto il silenziatore perché, come lo stesso Pirrotta ha dichiarato, si tratta del giornale della CEI. Qualcuno del partito popolare reputa un intoccabile il giornalista Pirrotta perché graditissimo al PDS? *À gauche il n'y a pas d'ennemis*: è questa la nuova regola di condotta del partito popolare italiano? Tale partito ha dimenticato le battaglie condotte da Don Sturzo negli anni dal 1947 al 1959, contro l'apertura a sinistra?

Ma torniamo all'articolo 2: il testo riformulato dal Governo, che ha formato oggetto di apposito emendamento, merita attenzione. Il ministro Gambino, nell'esprimere parere contrario sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 2, ha evidenziato che va tutelata l'utenza dal rischio di dover acquistare adesso — cito le sue parole — «una parabola attrezzata per lo standard analogico», per poi dover acquistare all'inizio del 1997, in sostituzione della prima, «una parabola attrezzata per lo standard numerico». Giustamente lo stesso ministro Gambino, rispondendo in Commissione all'onorevole Moroni, ha voluto escludere che si adotti una linea di penalizzazione delle imprese.

Passiamo ora ad altre valutazioni attinenti al disegno di legge in esame. Sono già assai allarmanti le reazioni del mondo agricolo per la scomparsa dei fondi di spesa per la Cassa per la piccola proprietà contadina, prevista dal disegno di legge finanziaria per il 1996: tale tema ci occuperà nelle prossime settimane.

I commi 1 e 2 dell'articolo 3 non possono

che trovarci consenzienti, anche se non ci nascondiamo il fatto che le innovazioni normative che voteremo saranno acqua fresca se la finanziaria per il 1996 sarà quella proposta dal Governo dei tecnici. Quanto al comma 1 dell'articolo 3, in particolare, ricordo che la normativa precedente permetteva la concessione delle agevolazioni alla piccola proprietà contadina purché l'interessato producesse entro due anni dalla registrazione dell'atto di compravendita il certificato attestante la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. Adesso, in base al citato comma 1 dell'articolo 3, che ha efficacia retroattiva, la certificazione in argomento potrà essere prodotta entro un triennio anziché entro un biennio. Quanto al comma 2 dello stesso articolo, esso prevede la proroga al 31 dicembre 1997 delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina. Non persuade, a mio avviso, la previsione dell'onere derivante dalla proroga del precedente termine — fissato al 31 dicembre 1993 —, onere al quale dovrebbe provvedere la stessa Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento nelle casse dello Stato delle minori entrate accertate dall'amministrazione finanziaria.

Valutazione positiva riteniamo di esprimere in ordine alla tutela dell'ozonofera, di cui vi è un timido avvio all'articolo 4, comma 3.

Con riferimento poi all'articolo 5, desidero ricordare — anticipando così il mio intervento in sede di esame degli articoli — che in seno al Comitato dei nove il gruppo di forza Italia si è dissociato dal parere contrario espresso dal Comitato medesimo in ordine agli emendamenti Stanisci 5.1, Lembo 5.11, Petrelli 5.3, 5.4 e 5.5, Stanisci 5.12, Lembo 5.13, Petrelli 5.6, 5.8 e 5.7, Stanisci 5.2, Lembo 5.14 e Petrelli 5.15 e 5.10, perché convinto dell'estrema difficoltà della situazione dell'agricoltura italiana, la quale è gravata dall'aumento dell'ICI e dall'ultima manovra sull'IVA ed ha subito, dal 1° luglio 1995, la riduzione della fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese del sud, con il conseguente aumento del 50 per cento dei contributi unificati, al quale si aggiungerà l'ulteriore riduzione di fiscalizzazione che sarà operativa dal mese di ottobre 1996.

Prima di concludere, desidero esprimere l'apprezzamento dei deputati di forza Italia per l'articolo aggiuntivo Vascon 6.01, anche se in seno al Comitato dei nove è prevalso l'orientamento di rimettersi sul punto al voto dell'Assemblea, con la possibilità di pervenire a un parere favorevole sentito eventualmente l'avviso favorevole del Governo, che non mi pare finora sia emerso (può darsi che venga manifestato in seguito).

Per esigenze di contenimento del mio intervento, non potrò fare riferimento ad altri punti salienti. Ringrazio dell'ascolto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, in sostituzione dell'onorevole Valensise, iscritto a parlare e, al momento assente, l'onorevole Petrelli. Preciso che questa è un'eccezione. Allo stesso modo, il gruppo di rifondazione comunista, se lo riterrà opportuno, potrà sostituire l'onorevole Moroni, che è la successiva iscritta a parlare e anch'ella assente in questo momento.

Prego, onorevole Petrelli.

GIUSEPPE PETRELLI. Presidente, colleghi, intervengo brevemente per richiamare l'attenzione dell'Assemblea su alcuni punti. Innanzitutto, come diceva ieri il collega Matarella, quello al nostro esame è un decreto-legge che viene da lontano e che ha dovuto subire parecchie reiterazioni. Oltre alla confusione che di solito caratterizza i decreti-legge per il loro carattere di urgenza, che non permette uno studio approfondito degli argomenti, in questo provvedimento scorgiamo altre anomalie.

Il decreto-legge in esame affronta infatti circa trenta problematiche. Da qui emerge subito il suo carattere indubbiamente confusionario. Ma quello che soprattutto intendo richiamare all'attenzione del Governo è il fatto che per lo più le varie reiterazioni hanno portato ad una proroga dei termini generalmente fino al 30 ottobre 1995: è veramente strano che comunque si ponga questo come termine ultimo. Sembra quasi di leggere, tra le righe, il pensiero del Governo tecnico, che all'epoca in cui l'ha reiterato riteneva forse imminente una prossima scadenza: «Noi proroghiamo fino al 30

ottobre, poi chi verrà vedrà!». Ebbene, io credo che oggi questa logica vada rivista. Il 30 ottobre è ormai vicinissimo. Vorrei capire cosa intende fare il Governo rispetto a tale scadenza, che è ormai imminente. Poi si varerà un altro provvedimento? Io credo che su questo occorra riflettere attentamente.

Vi sono infatti alcuni settori per i quali l'ipotesi della scadenza del termine al 30 ottobre è assolutamente sballata. Pochissimi sono i settori per i quali questo termine ha ancora una validità. Vorrei quindi suggerire al Governo di rimediare a questo problema con un suo emendamento; non si può infatti procedere diversamente. Ognuno di noi ha provveduto a proporre correttivi per alcuni settori, prevedendo una proroga dei relativi termini, ma per molti altri, per i quali la competenza è molteplice (vi sono alcune problematiche che riguardano settori molto diversi tra loro), solo il Governo può stabilire se l'attuazione sia avvenuta o no.

Cito l'esempio dell'università di Tor Vergata. Lo slittamento dei termini al 30 ottobre in questo caso incide profondamente sulla questione degli espropri. Anche al riguardo, per quanto ne so, ritengo difficilmente praticabile il termine del 30 ottobre. Bisognerebbe quanto meno spostarlo al 30 giugno 1996, altrimenti si sarà costretti a restituire i beni espropriati ai proprietari con tutte le conseguenze derivanti da ciò. Si tratta di un problema notevole.

Vi sono poi altre questioni, che riguardano ad esempio i contributi da dare alla grande distribuzione; anche al riguardo credo occorra riflettere. All'epoca si decise di assegnare dei contributi. Ebbene, pare che tali contributi non siano stati utilizzati, e meno male, perché io — come del resto il gruppo di cui faccio parte — ritengo che quella operazione non fosse altro che uno sperpero del denaro pubblico che non comportava assolutamente alcun vantaggio. Si è verificato, invece, il contrario: la creazione dei supermercati e degli ipermercati non ha portato ad un risparmio per le famiglie, ma ad un consumismo smodato; il più delle volte, finiscono nella spazzatura prodotti che vengono acquistati senza reale necessità. Si è poi diffusa una incultura nell'acquisto delle merci che, quando si comprava nel

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

negozio sotto casa, era limitata perché il venditore forniva informazioni, con ciò realizzando anche un rapporto umano.

Peraltro questi ipermercati non solo non hanno creato nuovi posti di lavoro, ma hanno addirittura provocato il fallimento di moltissimi piccoli e medi commercianti. La problematica va dunque rivista ed è inutile insistere sulla possibilità di concedere contributi, anche perché molta gente ne ha abusato, creando cattedrali nel deserto che serviranno a tutt'altro (per lo più verranno trasformate in alberghi o ospiteranno manifestazioni di vario tipo).

Di questi esempi ve ne sono tantissimi, ma io vorrei soffermarmi sulla questione dell'agricoltura. Vi è una disposizione normativa in base alla quale gli agricoltori devono munirsi dei registri di azienda e delle buste paga: anche il piccolo agricoltore che assume manodopera per poche giornate lavorative è costretto ad una serie di adempimenti che richiedono il ricorso ad un commercialista e forse anche ad un avvocato, ciò che accresce inutilmente i costi. Almeno proroghiamo la disposizione. La scadenza era prevista per il 30 ottobre, ma l'INPS non ha neppure predisposto i moduli e quindi anche a voler ottemperare non è possibile farlo. Comunque una proroga breve non servirebbe a niente: bisognerebbe far slittare la scadenza al 31 dicembre 1996.

Questo vale anche per la questione dei contributi unificati: il 30 ottobre entra in vigore l'aumento contributivo ma, viste le condizioni nelle quali versa l'agricoltura, è necessario rinviare la scadenza per gli adempimenti. Ed anche a questo riguardo avrei proposto la data del 31 dicembre 1996 e, in subordine, quella del 30 giugno 1996, perché il 30 ottobre 1995 è ormai prossimo.

Le problematiche contenute nel decreto al nostro esame si presterebbero a moltissime altre considerazioni. Ritengo tuttavia indispensabile che almeno si rivedano i termini di scadenza per le operazioni che occorre effettuare, essendo il 30 ottobre già alle porte (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale, di forza Italia e federalisti e liberaldemocratici*).

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'o-

norevole Moroni, iscritta a parlare: poiché nessun collega del gruppo di rifondazione comunista-progressisti chiede di sostituirla, si intende che vi sia rinunzia ad intervenire.

Non vi sono altri iscritti a parlare, e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Mattarella.

SERGIO MATTARELLA, *Relatore*. Signor Presidente, rinunzio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo, professor Barabaschi.

SERGIO BARABASCHI, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Riservandomi di intervenire nel prosieguo del dibattito, mi limito in questa sede a raccomandare l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni qualificate, che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

SERGIO MATTARELLA, *Relatore*. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, anche se devo rilevare che se avesse avanzato tale richiesta un secondo prima sarebbe stato meglio... !

SERGIO MATTARELLA, *Relatore*. Ha ragione Presidente, e faccio ammenda, ma desidero solo informare i componenti del Comitato dei nove che ci si riunisce immediatamente nella sala dei ministri per l'esame di alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Sospendo quindi la seduta.

**La seduta, sospesa alle 10,10,
è ripresa alle 10,45.**

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

sul testo a condizione che all'articolo 9 il contributo annuo per l'editoria speciale periodica per non vedenti sia pari a 1.000 milioni per il 1994 e di 950 milioni a decorrere dal 1995, considerate le disponibilità esistenti sul capitolo 1383 della Presidenza del Consiglio dei ministri.

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Stanisci 5.1 e Lembo 5.11, identici, Petrelli 5.3, 5.4, 5.5 e 5.7, Stanisci 5.2, Lembo 5.14 e Petrelli 5.15, identici, Petrelli 5.8 e 5.10, Stanisci 5.12 e Lembo 5.13, identici, Petrelli 5.6 e sull'articolo aggiuntivo Vascon 6.01.

NULLA OSTA

su tutti gli altri emendamenti, del fascicolo n. 1, nonché sull'emendamento 6.1 del Governo e sull'articolo aggiuntivo 1.01 (*nuova formulazione*) del Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione.

Avverto che gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione.

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione (*per gli articoli, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi vedi l'allegato A*).

Avverto infine che nell'articolo aggiuntivo 1.01 (*nuova formulazione*) del Governo le parole: «è fissato», contenute nel testo distribuito, devono intendersi sostituite dalle parole: «resta immutato».

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge, invito il relatore ad esprimere su di essi il parere della Commissione.

SERGIO MATTARELLA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione, nel raccomandare all'Assemblea l'approvazione del proprio emendamento 1.2, esprime parere favorevole sull'emendamento De Julio 1.1 (il quale, peraltro, potrebbe risultare, a mio avviso, assorbito dal precedente emendamento della Commissione); accetta l'articolo aggiuntivo 1.01 (*nuova formulazione*) e l'emendamento 3.8 (*nuova formulazione*) del Governo. Anche in questo caso si tratta di una nuova formulazione perché la data in esso contenuta deve intendersi il 1° gennaio 1996 e non 1995.

La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Petrelli 3.2, sugli identici emendamenti Stanisci 3.1 e Lembo 3.3 e favorevole sull'emendamento Lembo 3.4, identico all'emendamento 3.6 della Commissione di cui raccomando l'approvazione (questi ultimi, peraltro, potrebbero risultare assorbiti dall'emendamento 3.8 del Governo).

Nel raccomandare all'Assemblea l'approvazione del proprio emendamento 3.7, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Lembo 3.5 e contrario sugli emendamenti Fonnesu 4.1, 4.2 e 4.3. Nel raccomandare inoltre all'Assemblea l'approvazione dei propri emendamenti 4.5., 4.6, 4.7 e 4.8, la Commissione non accetta l'emendamento del Governo 4.4.

La Commissione è altresì favorevole agli identici emendamenti Stanisci 5.1 e Lembo 5.11, contraria agli emendamenti Petrelli 5.3, 5.4 e 5.5 e favorevole agli identici emendamenti Stanisci 5.12 e Lembo 5.13.

La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Petrelli 5.6, 5.8 e 5.7 e favorevole sugli identici emendamenti Stanisci 5.2, Lembo 5.14 e Petrelli 5.15.

La Commissione è contraria all'emendamento Petrelli 5.10 e non accetta l'emendamento 6.1 del Governo. La Commissione esprime, infine, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Vascon 6.01, accetta l'emendamento 8.1 del Governo e raccomanda all'Assemblea l'approvazione del proprio emendamento 9.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

Prego i colleghi di ridurre il brusio.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

Onorevoli Neri e Bassanini, per favore!

Onorevole Bianchi, onorevole Strik Lievers; siete talmente assorti da non sentire neppure il richiamo...!

La prego, signor sottosegretario.

SERGIO BARABASCHI, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo accetta l'emendamento 1.2 della Commissione e concorda con il parere espresso dal relatore sull'emendamento De Julio 1.1, che peraltro potrebbe risultare assorbito dal precedente. Raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 1.01 (*nuova formulazione*) e del suo emendamento 3.8 (*nuova formulazione*).

Il Governo esprime altresì parere contrario sull'emendamento Petrelli 3.2 e sugli identici emendamenti Stanisci 3.1 e Lembo 3.3, nonché sugli identici emendamenti Lembo 3.4 e 3.6 della Commissione. Il Governo accetta l'emendamento 3.7 della Commissione, è contrario agli emendamenti Lembo 3.5, Fonnesu 4.1, 4.2 e 4.3, ed accetta gli emendamenti 4.5 e 4.6 della Commissione.

Il Governo raccomanda poi l'approvazione del suo emendamento 4.4 ed accetta gli emendamenti 4.7 e 4.8 della Commissione.

Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5, per ragioni di copertura (peraltro manca anche il nulla osta della Commissione bilancio).

Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.1; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Vascon 6.01; raccomanda l'approvazione del suo emendamento 8.1 ed accetta l'emendamento 9.1 della Commissione.

AGOSTINO GAMBINO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO GAMBINO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. In merito all'articolo aggiuntivo 1.01 (*nuova formulazione*) del Governo, rilevo che dal mese di agosto

le emittenti che trasmettono in forma codificata avrebbero dovuto diffondere i loro programmi oltre che via etere anche via satellite o via cavo. È infatti terminato il biennio transitorio ad esse concesso ...

PRESIDENTE. Onorevoli Poli Bortone, Visco e Mussi, vi prego!

Prosegua, ministro.

AGOSTINO GAMBINO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Dicevo che è terminato il biennio transitorio ad esse concesso dall'articolo 11 del decreto-legge n. 323 del 1993, convertito dalla legge n. 422 del 1993.

Consta, inoltre, che le società interessate non si sono procurate in tempo l'uso di canali satellitari per la radiodiffusione diretta, tenuto peraltro conto che la maggior parte dei satelliti in uso radio-TV, *Hotbird 1* e *Astra*, sono prevalentemente satelliti per distribuzione di servizi di telecomunicazione ed utilizzano frequenze assegnate a questi servizi. È vero che tali satelliti avrebbero potuto trasmettere anche in modo diffusivo, ma rimanendo comunque su frequenza per telecomunicazioni; è anche vero che essi, pur adatti di per sé alla trasmissione di segnali digitali, sono stati utilizzati per ragioni sia tecniche che commerciali solo quale supporto per i segnali di TV analogica, costringendo di conseguenza gli utenti ad utilizzare antenne di dimensioni maggiori di quelle necessarie per ricevere frequenze diffuse digitali. Inoltre attualmente non esiste alcuna possibilità di trasmissione via cavo.

La disposizione su cui mi soffermo permette, di conseguenza, il prolungamento del periodo transitorio fino al 31 dicembre 1996, essendo prevista per la fine di settembre 1996 l'entrata in funzione del nuovo satellite *Hotbird 2* per radiodiffusione sonora e televisiva, che consentirà l'uso di antenne riceventi di piccole dimensioni (40 centimetri di diametro contro gli attuali 70 centimetri). I quattro mesi ulteriori fino al 31 dicembre sono destinati ad ovviare ad eventuali inconvenienti nell'avvio del servizio via satellite.

Lo spostamento al 31 dicembre 1996 del termine entro il quale è consentita la diffu-

sione via etere di programmi in forma codificata lascia peraltro immutato al 28 agosto 1997 l'ulteriore termine previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 323 del 1993, entro il quale è permessa la diffusione di programmi in forma codificata ...

PRESIDENTE. So che in seguito sull'argomento si accenderà la discussione; saremo tutti preparatissimi e dotti. Mi sembra il minimo prestare attenzione allo sforzo del ministro Gambino di fornire un'importante delucidazione sull'articolo aggiuntivo 1.01 (*nuova formulazione*) del Governo. Prego di far cessare il rumore di fondo; non ho strumenti ulteriori, se non quello, che vorrei non usare, del richiamo individuale continuo. Invito i presidenti di gruppo ad intervenire affinché l'Assemblea segua con maggiore attenzione i lavori; li ringrazio.

Mi scusi, professor Gambino: prosegua pure.

AGOSTINO GAMBINO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Dicevo che l'articolo aggiuntivo in questione lascia immutato al 28 agosto 1997 l'ulteriore termine previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 323 del 1993, entro il quale è consentito il *simulcast*, cioè la diffusione di programmi in forma codificata con più mezzi trasmissivi.

In definitiva l'abbandono delle frequenze via etere, da parte delle attuali emittenti, in forma codificata dovrà avvenire dal 29 agosto 1997.

Viene inoltre espressamente previsto che la disposizione si applica solo nei confronti di quei soggetti che abbiano trasmesso in forma codificata nel precedente periodo di proroga. Si deve per altro osservare al riguardo che l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 323 del 1993 stabiliva sotto l'aspetto soggettivo che i destinatari sono quelli di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 407 del 1992, vale a dire le emittenti che, individuate dall'articolo 1 del decreto ministeriale 13 agosto 1992 come aventi titolo al rilascio della concessione, hanno presentato istanza per la trasmissione in codice; tale istanza è stata presentata da

Telepiù 1, Telepiù 2 e Telepiù 3, nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto ministeriale, fu sospeso il rilascio della concessione in attesa che venisse adottato un apposito disciplinare per le trasmissioni in codice.

Si deve quindi affermare, in conclusione, da un lato che a favore di determinati soggetti è disposta una proroga a condizione che trasmettano oggi in codice, cioè *Telepiù 1 e Telepiù 2*, dall'altro che, se i medesimi soggetti non diffondono oggi (o meglio a partire dal 28 agosto 1995) in codice, svolgono una attività che non è contemplata dalla norma contenuta nell'emendamento governativo e pertanto non possono essere considerati destinatari della proroga. Specificamente resta esclusa da tale proroga *Telepiù 3*, che appunto non trasmette in codice.

PRESIDENTE. La ringrazio, ministro Gambino.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2 della Commissione.

MAURA CAMOIRANO. Signor Presidente, a nome del gruppo progressisti-federativo, chiedo la votazione nominale su tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Camoirano: tenuto conto della delega che le è stata conferita, come ci è stato comunicato dal suo gruppo nella giornata di ieri, prendo atto della sua richiesta.

Passiamo dunque ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	467
Maggioranza	234
Hanno votato <i>si</i>	465
Hanno votato <i>no</i>	2

(La Camera approva).

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

È così assorbito l'emendamento De Julio 1.1.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 1.01 (*nuova formulazione*) del Governo, accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	468
Votanti	320
Astenuti	148
Maggioranza	161
Hanno votato sì	283
Hanno votato no	37

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.8 (*nuova formulazione*) del Governo, accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	482
Votanti	480
Astenuti	2
Maggioranza	241
Hanno votato sì	480

(La Camera approva).

Sono così preclusi gli emendamenti Petrelli 3.2, Stanisci 3.1, Lembo 3.3 e 3.4, nonché 3.6 della Commissione.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.7 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	472
Votanti	471
Astenuti	1
Maggioranza	236
Hanno votato sì	469
Hanno votato no	2

(La Camera approva).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lembo 3.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lembo. Ne ha facoltà.

ALBERTO PAOLO LEMBO. Sull'emendamento 3.5 abbiamo ascoltato l'espressione del parere contrario del Governo, mentre la Commissione ha manifestato parere favorevole. Mi rendo benissimo conto che da un punto di vista strettamente giuridico il Governo potrebbe avere ragione, in quanto la normativa di recepimento delle norme nel settore delle IGP (indicazioni geografiche protette) è effettivamente attivata. Da un punto di vista pratico, però, la commissione competente in materia di vini non ha potuto provvedere all'esame dell'enorme quantità di richieste e di documentazione presentate e temiamo che i tempi saranno ancora piuttosto lunghi. Quindi, la richiesta di differimento dei termini non è dovuta al mancato recepimento delle normative, anche comunitarie, in materia, ma unicamente a motivi di fatto che, se i tempi già previsti fossero mantenuti e la norma in esame non venisse accolta, potrebbero precludere riconoscimenti che riteniamo importanti. Raccomando quindi, anche a nome della Commissione agricoltura, il voto favorevole dell'Assemblea sul mio emendamento 3.5.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Poli Bortone. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. Dichiaro il voto favorevole del gruppo di alleanza nazionale sull'emendamento Lembo 3.5 in quanto ne condividiamo tutte le motivazioni, espresse

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

dal presidente della Commissione agricoltura, ritengo a nome della Commissione stessa.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lembo 3.5, accettato dalla Commissione e non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	472
Votanti	470
Astenuti	2
Maggioranza	236
Hanno votato sì	470

(La Camera approva).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fonnesu 4.1.

ANTONELLO FONNESU. Chiedo di parlare per motivarne il ritiro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONELLO FONNESU. Più che un parere contrario sull'emendamento 4.1, ma anche sui successivi emendamenti 4.2 e 4.3, mi sarei aspettato un invito a ritirarli. In effetti, ritiro questi emendamenti, ma vorrei illustrarne i motivi.

Gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3 appartengono ad un gruppo di quattro emendamenti a scalare, uno dei quali, quello che prevede il termine più ravvicinato del 31 dicembre 1996, è stato accolto dalla Commissione. È per questo motivo che ritiro i miei emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Fonnesu.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.5 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	437
Votanti	436
Astenuti	1
Maggioranza	219
Hanno votato sì	436

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.6 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	416
Votanti	414
Astenuti	2
Maggioranza	208
Hanno votato sì	414

(La Camera approva).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.4 del Governo.

LUIGI MASTROBUONO, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI MASTROBUONO, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Signor Presidente, vorrei ricordare che l'Assemblea si è già espressa due settimane fa sulla stessa materia, bocciando anche un ordine del giorno che mirava a realizzare lo stesso obiettivo cui tende la norma che il Governo propone di sopprimere

Il comma 4-bis, introdotto dalla Commissione, in sostanza, sposta il termine entro il quale debbono essere stati espletati i cinque anni di pratica necessari per essere iscritti all'albo dei periti assicurativi. La legge in

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

vigore stabiliva che il termine era rappresentato dall'entrata in vigore della legge stessa; questo comma 4-bis consente anche a chi ha svolto pratica oltre l'entrata in vigore di detta legge e fino al 28 giugno 1995 di essere iscritto al ruolo dei periti assicurativi.

Faccio presente poi che la prova di idoneità per l'iscrizione all'albo è già fissata per il 10 dicembre prossimo e che sono state presentate 6.100 domande di partecipazione.

Il mantenimento del comma 4-bis introdotto dalla Commissione sottrarrebbe alla prova chi potesse dimostrare l'avvenuta pratica nel periodo indicato.

Ritengo anche che, in vista di detta prova, la cui data è appunto imminente, una incertezza legislativa — dato che non sappiamo quando e se questo decreto sarà convertito — costringerebbe anche allo slittamento della prova stessa per tutti i 6.100 candidati.

Ribadisco ancora che l'Assemblea si è già pronunciata, due settimane fa, in senso contrario alla norma che con questo emendamento del Governo si chiede di sopprimere, discutendo del disegno di legge ordinario di proroga dei termini delle attività produttive.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bielli. Ne ha facoltà.

VALTER BIELLI. Signor Presidente, colleghi, invito l'Assemblea a tener conto del parere espresso dalla Commissione: quest'ultima aveva a suo tempo approvato all'unanimità l'emendamento il cui contenuto oggi il Governo ci chiede di sopprimere e il Comitato dei nove, che si è riunito ieri sera, ha ribadito le motivazioni che lo avevano portato ad inserire quell'emendamento nel testo.

Nel merito, vorrei provare a dare ulteriori elementi rispetto a quelli già enunciati dal Governo. La questione riguarda la posizione dei cosiddetti periti assicurativi, per i quali è prevista una prova di esame per poter ottenere tale qualifica; tuttavia, si fa eccezione a questa norma salvaguardando coloro che hanno svolto tale professione per almeno cinque anni. Con il dispositivo del Governo si viene però a creare una strana

anomalia per la quale, poiché non si sono svolte nei tempi prefissati le prove di esame, si ottiene il seguente risultato: ci saranno periti assicurativi che non hanno bisogno di superare questo esame perché hanno svolto la loro attività professionale nei tempi previsti, mentre altri, che nel frattempo hanno maturato non cinque, ma sei, sette, otto anni di pratica, si trovano invece a dover sostenere l'esame.

Ci troviamo quindi di fronte ad una situazione di disparità per soggetti che hanno comunque svolto l'attività richiesta dal Governo medesimo.

La norma che l'emendamento del Governo intende sopprimere si muove invece nell'interesse di tutti i soggetti, perché ripristina le condizioni che erano previste dalla legge, facendo sì che non vi siano penalizzazioni per alcuno.

Allora, io credo che l'Assemblea dovrebbe valutare con attenzione la materia, sapendo che con la norma in questione snelliamo anche quelle 6.100 domande presentate per partecipare alla prova di esame che — si dice — avrà luogo il 1° dicembre, ma che, di slittamento in slittamento, sicuramente verrà posticipata! Pertanto, per alcuni versi, questa norma consentirebbe anche un risparmio di denaro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rubino. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO RUBINO. Signor Presidente, non voglio entrare nel merito della questione perché condivido le parole del sottosegretario Mastrobuono. Mi domando peraltro come si possa consentire che un emendamento respinto dalla Commissione di merito e da quest'Assemblea possa essere di nuovo presentato e votato in questa sede, dopo essere stato esaminato da una Commissione diversa da quella di merito. In tal modo si riapre una discussione su un punto sul quale l'Assemblea si è già espressa in senso negativo. Credo che la Presidenza debba riflettere al riguardo (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. Onorevole Rubino, poiché

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

la Presidenza ha già ritenuto ammissibile l'emendamento in questione non posso che attenermi a tale valutazione. Si tratta, del resto, di una questione di merito e non di una questione regolamentare.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.4 del Governo, non accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	441
Votanti	433
Astenuti	8
Maggioranza	217
Hanno votato <i>si</i>	5
Hanno votato <i>no</i>	428

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.7 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	429
Votanti	428
Astenuti	1
Maggioranza	215
Hanno votato <i>si</i>	422
Hanno votato <i>no</i>	6

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.8 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	421
Maggioranza	211
Hanno votato <i>si</i>	421

(La Camera approva).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Stanisci 5.1 e Lembo 5.11.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Presidente, il Governo ha espresso parere contrario sugli identici emendamenti in esame, ma in realtà la motivazione da esso adottata è fundamentalmente priva di sostanza.

L'argomento di cui ci stiamo occupando è il differimento di termini per la regolarizzazione del condono previdenziale nell'ambito del settore agricolo. Il testo presentato dal Governo stabilisce il differimento dei termini in questione (già precedentemente previsti) rispettivamente al 31 luglio, al 30 settembre e al 30 novembre 1994. Gli identici emendamenti Stanisci 5.1 e Lembo 5.11 si limitano a prevedere lo slittamento dei termini al 30 marzo, al 30 giugno e al 31 ottobre 1996. Tale differimento non comporta alcun onere finanziario, tant'è vero che il Governo, nel momento in cui ha prorogato i termini già previsti, non ha previsto alcuna copertura finanziaria per il periodo di tempo in cui la proroga è stata disposta.

L'esigenza di una proroga più ampia si trova nella stessa motivazione indicata nella relazione che accompagna il disegno di legge governativo. Si fa riferimento in questo testo alla necessità, in previsione di un'organica disciplina del condono previdenziale nell'ambito del settore agricolo (peraltro auspicato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali), di differire questo tema.

Con riferimento alla grave crisi di questo settore, se si analizza la relazione tecnico-finanziaria che accompagna il decreto-legge, si vede come all'articolo 5 non vi sia alcuna osservazione circa la necessità di copertura finanziaria. Il rappresentante del Governo viene invece a dirci questa mattina che

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

quando è il Governo a spostare un termine di sei mesi non vi è necessità di copertura finanziaria mentre se è il Parlamento, in relazione alla gravissima crisi di questo settore, a ravvisare la necessità di uno spostamento a otto o dieci mesi (come accade con gli emendamenti in esame) è necessaria la copertura finanziaria.

Ribadisco all'Assemblea, anche per tranquillizzare i colleghi e lo stesso presidente, il quale ha diretto questa mattina i lavori del Comitato dei nove, che per quanto riguarda gli emendamenti che attengono al differimento di questi termini da una parte vi è la ragione sostanziale di un più ampio termine, dall'altra la non necessità di una copertura finanziaria. Invito pertanto lo stesso Governo a rivedere la sua posizione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Petrelli. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE PETRELLI. Mi sembra strano che la Commissione abbia espresso parere favorevole sugli identici emendamenti Stanisci 5.1 e Lembo 5.11 e parere contrario sui miei successivi emendamenti 5.3, 5.4 e 5.5, nei quali si afferma lo stesso concetto attraverso tre diversi emendamenti anziché uno solo. Invito pertanto la Commissione a rivedere la sua posizione giacché si tratta dello stesso differimento di termini.

PRESIDENTE. Onorevole Petrelli, lei ha così ragione che ove venissero approvati gli identici emendamenti Stanisci 5.1 e Lembo 5.11, si passerebbe immediatamente alla votazione degli emendamenti Stanisci 5.12 e Lembo 5.13, identici, poiché i suoi emendamenti 5.3, 5.4 e 5.5 risulterebbero assorbiti!

GIUSEPPE PETRELLI. Vorrei aggiungere che lo stesso accade per il mio emendamento 5.6 con riferimento agli identici emendamenti Stanisci 5.12 e Lembo 5.13. In questo caso, il mio emendamento è più esplicitivo, ma allo stesso modo non vedo perché il parere della Commissione debba essere contrario sull'emendamento da me proposto. Esso differisce dagli identici emendamenti

Stanisci 5.12 e Lembo 5.13 circa la questione delle rate. La legge finanziaria aveva infatti previsto la somma di un quinto per la prima rata perché si trattava di cinque rate; quando la previsione è stata modificata a venti rate, nessuno ha provveduto a far sì che la prima rata fosse pari ad un ventesimo e non ad un quinto. Ciò comporterebbe una notevole disparità e attraverso il mio emendamento 5.6 si porta ad un ventesimo della somma totale dovuta anche la prima rata.

SERGIO MATTARELLA, Relatore. Chiedo di parlare per modificare il parere precedentemente espresso.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO MATTARELLA, Relatore. Desidero dar conto delle motivazioni del parere espresso dalla Commissione. Effettivamente gli emendamenti Petrelli 5.3 e 5.5 hanno lo stesso contenuto degli identici emendamenti Stanisci 5.1 e Lembo 5.11; lo stesso non accade per l'emendamento Petrelli 5.4. Mentre, infatti, gli emendamenti 5.1 e 5.11 prevedono i termini di marzo, giugno e ottobre, gli emendamenti dell'onorevole Petrelli fanno riferimento ai mesi di marzo ed ottobre. È questo il motivo della diversità del parere espresso. Pertanto, modificando il parere precedentemente espresso, invito il collega Petrelli a ritirare i suoi emendamenti; così il problema sarebbe risolto.

PRESIDENTE. In questo senso era corretto l'intervento dell'onorevole Petrelli; anche se non li ritirasse, infatti, al di là del parere della Commissione, ove fossero approvati gli identici emendamenti Stanisci 5.1 e Lembo 5.11 si verificherebbe un assorbimento degli emendamenti dell'onorevole Petrelli.

SERGIO MATTARELLA, Relatore. Di due su tre!

GIUSEPPE PETRELLI. «Ottobre» è un errore di stampa.

PRESIDENTE. Ove non fossero approvati gli identici emendamenti Stanisci 5.1 e Lembo 5.11, invece il parere dovrebbe essere

necessariamente favorevole perché il contenuto è identico...!

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gerbaudo. Ne ha facoltà.

GIOVENALE GERBAUDO. Intervengo a sostegno degli identici emendamenti Stanisci 5.1 e Lembo 5.11 e degli emendamenti affini, anche in coerenza con una risoluzione approvata dalla Commissione cultura della Camera il 20 settembre scorso. Con questa si poneva il problema di come favorire la regolarizzazione di tutte le posizioni che devono rientrare nella norma, in conseguenza soprattutto della sospensione di termini di cui alla legge n. 185 del 1992 sulle calamità naturali, che ha portato ad un vero e proprio ingorgo di scadenze previdenziali, le quali non sono più facilmente onorabili da parte degli imprenditori interessati. Considerate anche le rassicurazioni fornite da uno dei membri del Comitato dei nove in merito alla copertura finanziaria, ritengo si possa affermare che i due emendamenti in questione non rispondano ad un'esigenza assistenziale, ma abbiano semplicemente lo scopo di favorire il rientro nella normalità di situazioni anomale createsi per effetto dell'applicazione di un'altra legge.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Stanisci 5.1 e Lembo 5.11, accettati dalla Commissione e non accettati dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	427
Votanti	375
Astenuti	52
Maggioranza	188
Hanno votato sì	374
Hanno votato no	1

(La Camera approva).

Sono così assorbiti gli emendamenti Petrelli 5.3, 5.4 e 5.5.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Stanisci 5.12 e Lembo 5.13.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Poli Bortone. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presidente, penso che meriti la massima attenzione l'intervento svolto poc'anzi dall'onorevole Petrelli in merito al suo emendamento 5.6, maggiormente esplicativo rispetto agli emendamenti Stanisci 5.12 e Lembo 5.13. Nella sostanza il gruppo di alleanza nazionale sarebbe certamente favorevole a questi due ultimi emendamenti, se la loro approvazione non precludesse quella dell'emendamento Petrelli 5.6, che meglio chiarisce la situazione ed oltre tutto crea un momento di raccordo normativo con una disposizione già vigente, ossia quella relativa alla rateizzazione in ventesimi anziché in quinti. Il gruppo di alleanza nazionale è tanto più favorevole ad un intervento normativo di questo genere in considerazione del fatto che i procedimenti esecutivi concernenti il recupero dei contributi agricoli unificati danno fortissime preoccupazioni, in questo momento, al mondo agricolo. Desidero tra l'altro ricordare che i procedimenti esecutivi vengono effettuati in base a calcoli — lo ribadisco ancora una volta — del tutto inesatti compiuti dal servizio dei contributi agricoli unificati. Ciò ha creato forti turbative che hanno seriamente compromesso la possibilità di discutere serenamente su questo problema, tanto più che qualcuno ha continuato a sostenere — ricordo in particolare il collega Mattioli — che si tratta di un'evasione fiscale di 8 mila miliardi, che andrebbe a tutto vantaggio delle zone del Mezzogiorno d'Italia. Mi fa piacere che oggi si sia affrontata la questione, sia pure per prevedere soltanto uno slittamento di termini e con l'astensione del gruppo della lega nord dalla votazione su un emendamento del presidente Lembo, appartenente a quello stesso gruppo.

Noi vorremmo che sull'intero problema della previdenza agricola si facesse chiarezza nel momento in cui lo SCAU sta per passare purtroppo (e sottolineo il «purtrop-

po») definitivamente in quella voragine che è l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il discorso sulla previdenza agricola va seriamente affrontato, non soltanto con uno slittamento dei termini, che era stato disposto dal Governo precedente in quanto lo stesso si era fatto carico della volontà di procedere ad una seria riforma della previdenza agricola. Oggi invece ci pare che lo slittamento dei termini sia esclusivamente funzionale all'assorbimento da parte dell'INPS del servizio dei contributi agricoli unificati, che rappresenta certamente un discorso più ampio.

Questo è l'aspetto che a noi di alleanza nazionale non piace. Continueremo a chiedere un chiarimento sul comportamento dello SCAU in merito agli accertamenti e soprattutto sull'indegno comportamento dello SCAU in merito ai procedimenti esecutivi, che danneggiano fortemente l'agricoltura, ulteriormente danneggiata dalla legge finanziaria, che ha operato tagli per oltre il 50 per cento proprio al comparto primario (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nardone. Ne ha facoltà.

CARMINE NARDONE. Presidente, noi voteremo a favore di questi due emendamenti per avere il tempo (e spero che il Governo consideri la questione uno dei punti fondamentali da affrontare) di risolvere problemi annosi più volte discussi in quest'aula e richiamati anche ultimamente. Occorre dare una risposta seria a questioni che finora non sono state governate e con riferimento alle quali si sono assunte molto spesso posizioni estreme nel dibattito che le riguardava.

Posticipare questo termine è allora utile per correggere un dato. Non si può fissare una rateizzazione in venti rate stabilendo che la prima sia pari ad un quinto per un difetto di coordinamento del testo. Ciò rende sostanzialmente impossibile per le aziende di questo adempimento.

Vi sono poi altre questioni. Dare la delega al Governo per la previdenza agricola significa definire un pacchetto di norme traspa-

renti di carattere generale in un settore dove il principio generale della pensione rapportata alla contribuzione può significare per i lavoratori dipendenti l'impossibilità di fatto di avere la pensione in tempi e a livelli ragionevoli oppure può comportare l'aumento degli oneri sociali a livelli tali da rendere impossibile la comparabilità dei costi delle aziende italiane. Questo slittamento serve allora a definire finalmente i contenuti di una riforma della previdenza e a dettare delle regole.

Vi è poi il tema sollevato dall'emendamento Petrelli 5.6, quello cioè dell'armonica rateizzazione. Il collega Petrelli propone infatti di stabilire venti rate tutte di un ventesimo. È un problema serio. Anche al riguardo, probabilmente l'impegno del Governo ad affrontare questo problema può essere l'avvio per la risoluzione di questioni annose.

Quella su cui noi non concordiamo è una questione di principio. Sono molte le sollecitazioni a varare condoni per evitare di pagare il pregresso. A nostro avviso ciò è sbagliato. Molte aziende hanno inserito i contributi in questione nel bilancio e proprio in virtù dell'inserimento in bilancio di queste somme come costi non hanno pagato le tasse o le hanno pagate in misura ridotta. Occorre allora procedere con molta attenzione.

Dobbiamo anche valutare i problemi degli atti ingiuntivi alle aziende, che vanno fatti, ma su dati certi e non approssimativi, come spesso si verifica. È necessario che vi sia certezza del diritto anche in questo campo.

Per queste ragioni voteremo a favore degli identici emendamenti Stanisci 5.12 e Lembo 5.13 (*Applausi dei deputati del gruppo progressisti-federativo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Stanisci 5.12 e Lembo 5.13, accettati dalla Commissione e non accettati dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	385
Votanti	344
Astenuti	41
Maggioranza	173
Hanno votato sì	342
Hanno votato no	2

(La Camera approva).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Petrelli 5.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Petrelli. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE PETRELLI. Desidero solo ribadire il concetto accennato prima. Questo emendamento differisce dagli altri che abbiamo già votato non in ordine alla data, che è quella del 31 marzo 1996, ma quanto alla previsione della prima rata nella misura di un ventesimo.

Chiedo dunque all'Assemblea di esprimere un voto favorevole sul mio emendamento 5.6 per dare chiarezza a chi deve effettuare i versamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Petrelli 5.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	392
Votanti	355
Astenuti	37
Maggioranza	178
Hanno votato sì	304
Hanno votato no	51

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamen-

to Petrelli 5.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	394
Votanti	331
Astenuti	63
Maggioranza	166
Hanno votato sì	128
Hanno votato no	203

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Petrelli 5.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	389
Votanti	346
Astenuti	43
Maggioranza	174
Hanno votato sì	90
Hanno votato no	256

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Stanisci 5.2, Lembo 5.14 e Petrelli 5.15, accettati dalla Commissione e non accettati dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	388
Votanti	339
Astenuti	49

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

Maggioranza	170
Hanno votato sì	331
Hanno votato no	8

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Petrelli 5.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	388
Votanti	333
Astenuti	55
Maggioranza	167
Hanno votato sì	193
Hanno votato no	140

(La Camera approva — Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 6.1 del Governo, non accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	406
Votanti	397
Astenuti	9
Maggioranza	199
Hanno votato sì	14
Hanno votato no	383

(La Camera respinge).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Vascon 6.01.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vascon. Ne ha facoltà.

MARUCCI VASCON. Signor Presidente, desidero esporre le ragioni in base alle quali ho presentato il mio articolo aggiuntivo 6.01. Esso fonda le sue radici nelle tristi vicende occorse alle popolazioni italiane dell'Istria, della Dalmazia e di Fiume che alla fine della seconda guerra mondiale furono costrette ad abbandonare i paesi natali a causa della pulizia etnica attuata dal maresciallo Tito. Allora migliaia di esuli emigrarono in tutte le parti del mondo ed altrettante migliaia trovarono riparo nel territorio italiano. A tali esuli, giunti in Italia dopo le peregrinazioni nei campi profughi, furono assegnati in locazione semplice, con la legge n. 137 del 1952, articoli 18 e seguenti, in fabbricati edificati a spese dello Stato con rigore economico, a carattere popolare, degli alloggi a dimensioni minime e con dei *comfort* francescani. Ed in tali alloggi essi abitano da più di quarant'anni.

Oggi peraltro, nell'ambito dell'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a norma della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si è previsto all'articolo 1, comma 24, che gli alloggi di cui sopra siano ceduti ai relativi assegnatari esuli alle condizioni di maggior favore previste dall'articolo 14 della legge n. 231 del 1962, derogando quindi ai criteri di cessione stabiliti in generale dalla stessa legge n. 56 del 1993.

Il legislatore ha voluto esprimere con tale deroga una precisa volontà: riconoscere il debito morale ed economico dello Stato italiano nei confronti degli esuli istriani ed in qualche modo compensarlo. Per capire la logica di tale volontà bisogna rifarsi alla storia postbellica.

L'Italia venne dichiarata debitrice per i danni causati con la guerra alla Jugoslavia per 127 milioni di dollari. Il pagamento del prezzo di questa guerra perduta venne sostenuto in buona parte da una comunità di concittadini che furono i più bersagliati tra le vittime della guerra, dagli esuli istriani, appunto. Raccontato in dollari, questo sacrificio fu del seguente tenore: quando gli istriani furono costretti ad andar esuli, lasciarono in mano iugoslava i loro beni e le case abbandonate vennero valutate in 72 milioni di dollari. Al momento del versamento del denaro per i danni di guerra alla

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

Iugoslavia, si convenne di sottrarre dalla somma dovuta il valore corrispondente ai beni abbandonati dagli esuli. Di fatto l'Italia pagò, quindi, alla Iugoslavia non 127 milioni ma 55 milioni di dollari. Ecco perché, come detto, la guerra perduta da tutti gli italiani venne pagata in buona parte in solido e con sacrificio da una precisa componente del popolo italiano, dalla comunità istriana, dai 350 mila esiliati dall'Istria.

Dunque la *ratio* secondo la quale venne formulata la legge n. 560 del 1993 tiene conto di questi travagliati passaggi e vuole consentire agli esuli il riscatto dei modesti alloggi di edilizia popolare costruiti in Italia, assegnati loro dallo Stato, pagando il 50 per cento del valore riferito all'anno di costruzione. Tale disposizione ha trovato peraltro applicazione nella sola città di Torino e sono state presentate più di 600 domande.

Però, ad iter avviato — i termini del riscatto scadevano il 15 gennaio 1995 — una circolare del Ministero delle finanze, dipartimento del territorio, inspiegabilmente precisava che il costo di costruzione, cui commisurare il costo di cessione, non si intendeva quello a suo tempo sostenuto per l'edificazione stessa, ma quello stimato al momento del passaggio di proprietà. Tale interpretazione non teneva, quindi, conto dello spirito del disposto del comma 24 dell'articolo 1 della legge n. 560 che — come ho detto in precedenza — intendeva risarcire gli esuli di quanto perduto dopo la seconda guerra mondiale e del contributo da essi dato al pagamento del debito di guerra. Va sottolineato che la categoria in questione — cioè, gli esuli dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia — è riconosciuta come categoria speciale — anche con pareri del Consiglio di Stato — avente diritto ad un trattamento particolare in forza degli eventi storici sopra citati.

Con il mio articolo aggiuntivo 6.01 si intende, pertanto, sanare una delicata questione e rendere giustizia affinché quanti, privati di tutto da un regime nazionalista ed illiberale (quello titino), non vengano ancora puniti da una normativa italiana non coerente e immemore di storia.

Chiedo pertanto il voto favorevole dell'Assemblea sul mio articolo aggiuntivo 6.01

(Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale e del centro cristiano democratico).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Vascon 6.01, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	377
Votanti	371
Astenuti	6
Maggioranza	186
Hanno votato sì	360
Hanno votato no	11

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 8.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	381
Votanti	380
Astenuti	1
Maggioranza	191
Hanno votato sì	371
Hanno votato no	9

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 9.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	372
Votanti	370
Astenuti	2
Maggioranza	186
Hanno votato sì	370

(La Camera approva).

Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 3076 di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale» (3076):

Presenti	420
Votanti	415
Astenuti	5
Maggioranza	208
Hanno votato sì	415

(La Camera approva).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione (3077) (ore 11,48).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la

discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che nella seduta del 5 ottobre scorso la I Commissione (Affari costituzionali) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Soda, ha facoltà di svolgere la relazione.

ANTONIO SODA, *Relatore*. Signor Presidente, colleghi, all'inizio di questa legislatura il Parlamento si è trovato di fronte ad una consistente produzione legislativa adottata dal precedente Governo e non convertita in legge per lo scioglimento anticipato delle Camere. Nel corso dei mesi successivi, l'emaneazione di decreti-legge, in una molteplicità di settori economici, sociali e ordinamentali, si è intensificata, aprendo un acceso dibattito sull'eccesso della decretazione d'urgenza e sul rispetto del principio dell'omogeneità delle materie in sede di esercizio della potestà governativa prevista dall'articolo 77 della Costituzione.

Le reazioni del Parlamento sono state particolarmente aspre, fino alla negazione della sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza per il decreto-legge 28 ottobre 1994 n. 601, che traeva origine dalla mancata conversione di ben 15 precedenti decreti-legge (il primo dei quali, il decreto-legge n. 1, risale al 2 gennaio). Nel corso delle ripetute reiterazioni quest'ultimo decreto-legge, nel quale confluivano senza alcun collegamento ed organicità disposizioni in materia di opere pubbliche e politiche ambientali, ordinamenti finanziari e contabili, rapporti internazionali, interventi in campo economico e sociale ed infine differimento di termini e norme interpretative e sostanziali concernenti la pubblica amministrazione, aveva assunto un carattere di mostruosa complessità ed eterogeneità.

I ripetuti pareri contrari espressi dalla Commissione affari costituzionali, il pronunciamento e la censura dell'Assemblea sull'impossibilità di un'analisi e di discussioni

adeguate su materie così disorganicamente affastellate hanno infine indotto il Governo a distribuire le disposizioni contenute nell'ultimo decreto-legge non convertito, quello del 25 febbraio 1995, n. 55, in cinque diversi provvedimenti. Nel contempo sono stati presentati alla Camera altri dodici distinti disegni di legge concernenti proroghe di termini in differenti settori d'intervento. Il decreto-legge in esame, che raggruppa le norme recanti differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione, è il frutto di questa operazione di sistemazione che consente all'Assemblea un giudizio più meditato ed attento sullo stato della nostra pubblica amministrazione e sulla necessità di un suo profondo e radicale rinnovamento nella direzione del decentramento e dell'articolazione federalista dello Stato.

Il decreto-legge in esame, infatti, contiene il differimento di termini per l'attuazione di riforme programmate con leggi che risalgono ad alcuni anni fa, ma che l'attuale assetto della nostra pubblica amministrazione non è riuscito a realizzare. Di qui l'urgenza e la necessità di ottenere proroghe le quali, dunque, segnalano ancora una volta le difficoltà del nostro sistema di organizzazione statale di essere protagonista del suo adeguamento al ruolo di servizio per i cittadini, ancorato com'è ad una logica centralista che frena le stesse riforme innovative e diventa ostacolo per lo sviluppo produttivo, oltre che per l'affermazione di nuovi diritti di cittadinanza in una società complessa ed avanzata.

Queste premesse di ordine generale sono indispensabili da una parte per comprendere la necessità di conversione del decreto-legge, dall'altra per riflettere sull'urgenza di una svolta di politica costituzionale che adegui il nostro ordinamento ai ritmi, alle domande, alle soluzioni che un paese moderno, ricco di creatività e di volontà reclama e che l'arretratezza burocratica costantemente mortifica.

L'esame del contenuto del decreto-legge conferma queste osservazioni. I primi due commi dell'articolo 1, che prorogano fino al 31 dicembre 1996 la disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n.

67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono diretti a consentire l'attuazione di alcuni progetti sperimentali, di tipo strumentale, per obiettivi, finalizzati al recupero di produttività del personale pubblico, previsti originariamente dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986. Si tratta di progetti e di studi che risalgono, quindi, a quasi dieci anni fa. I progetti finalizzati e i progetti pilota, finanziati costantemente a far data dalla legge 11 marzo 1988 n. 67 con l'istituzione di un apposito fondo alimentato originariamente con 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, riguardano, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 67 del 1988, il fisco, per conseguire tempestivi adempimenti istituzionali da parte degli uffici finanziari dello Stato; il catasto, per permettere eque valutazioni di patrimoni immobiliari e il loro aggiornamento; la previdenza sociale pubblica, per impedire l'evasione contributiva, nonché per eliminare gradualmente procedure arretrate e garantire la tempestività delle liquidazioni e delle decisioni amministrative; l'informatizzazione della pubblica amministrazione, per consentire integrazioni fra le diverse amministrazioni ed evitare gli sprechi; infine la protezione civile e la tutela ambientale, per raggiungere la maggiore efficienza dei mezzi e del personale. La tutela e il recupero del patrimonio artistico concludono il progetto di cui all'articolo 26 ricordato.

Ci troviamo di fronte al seguente paradosso: mentre la pubblica amministrazione sperimenta progetti, organizza ulteriori strutture burocratiche potendosi avvalere per la loro attuazione di centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblica, di enti o istituti privati particolarmente esperti nel settore (così recita l'articolo 10 della legge del 1988 richiamata) e assorbe ulteriori risorse finanziarie (dai 150 miliardi del fondo originario si è arrivati, con successive integrazioni — 24,5 miliardi nel 1991, 125 miliardi nel 1992, 20 miliardi nel 1993, 56 miliardi nel 1994 e 70 miliardi nel 1995 — a 445,5 miliardi complessivi). Mentre, dicevo, la pubblica amministrazione sperimenta progetti per i quali si sono spesi oltre 445 miliardi, sono noti a tutti noi l'aggravamen-

to dei rapporti tra fisco e contribuente, l'aumento dell'evasione (oltre 100 mila miliardi l'anno), le lentezze burocratiche e il disinteresse per i diritti del cittadino, sempre in corsa da un ufficio all'altro per ottenere anche la più elementare certificazione, il degrado del territorio, le insufficienze dei servizi di protezione civile, lo stato di permanente abbandono e di scarsa valorizzazione del patrimonio artistico. Ad esempio è stato segnalato che il Metropolitan Museum fattura molto più degli Uffizi, la cui ricchezza di opere d'arte è unica al mondo. Ricordo, infine, il disastro dei nostri uffici del catasto: vi sono cittadini che attendono da oltre trent'anni l'assegnazione della rendita catastale.

Mentre è in corso quest'ulteriore proroga, ritengo che il Parlamento, libero dagli assilli e da provvedimenti-tampone come quello in esame, debba dedicarsi ad una vera, radicale riforma: penso al decentramento fiscale e agli apparati centralizzati dello Stato.

Con estrema tristezza occorre quindi piegarsi oggi alla necessità di raccomandare all'Assemblea l'approvazione delle disposizioni. Il differimento dei termini in questione è indispensabile per impedire il dissolvimento di progetti e programmi che tentano di avviare la modernizzazione del paese. Ma è altrettanto indispensabile inviare da questa Assemblea al Governo e alla collettività un segnale forte circa l'urgenza del cambiamento.

Sempre nell'articolo 1 del decreto-legge si prevede un'ulteriore proroga, fino al 30 ottobre 1995, dell'originario termine di 150 giorni stabilito dal comma 3 dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993, per l'emanazione delle norme dirette a determinare quali incarichi siano consentiti ai magistrati ordinari, amministrativi contabili e militari nonché agli avvocati e procuratori dello Stato. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge sancisce che l'individuazione delle attività extragiudiziarie, dunque non connesse con i compiti istituzionali, dei magistrati, anche collocati fuori ruolo, e del personale ad essi equiparato sia effettuata con apposito regolamento. La norma merita particolare attenzione poiché incide sulla materia delle attività extragiudiziarie dei

magistrati e sul rapporto fra indennità giudiziarie e compensi o indennità di qualsiasi genere percepite dagli stessi per l'espletamento delle attività non istituzionali.

La materia è stata oggetto di ripetuti interventi legislativi e regolamentari: legge del 22 giugno 1988, n. 221; legge 15 febbraio 1989, n. 51; decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; legge 23 ottobre 1992, n. 421; decreto del Presidente della Repubblica del giugno 1993, n. 418; decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 584; legge 24 dicembre 1993, n. 583.

Richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che per stabilire quali attività possano svolgere i magistrati rispetto a quelle funzionali proprie, il Parlamento è già intervenuto con la valanga di leggi e di decreti che ho richiamato. Si prevede ora un ulteriore regolamento determinandosi che, fino alla data della sua emanazione, per i magistrati permanga il diritto a percepire l'indennità giudiziaria cumulata con le altre indennità o compensi percepiti per incarichi extragiudiziari.

Il comma 5 postpone al 30 ottobre 1995 il termine originariamente previsto al 30 giugno 1994 della decorrenza delle disposizioni relative all'articolo 57 del decreto legislativo n. 29 del 1993, in materia di attribuzioni temporanee e di mansioni superiori nel pubblico impiego. Anche questa disposizione si muove all'interno di una logica di organizzazione burocratica che ritengo debba essere superata con la sostituzione delle funzioni per attribuzioni, competenze e responsabilità nell'ambito di un intero procedimento amministrativo, sostituendo quell'articolazione per mansioni che tanta inefficienza e deresponsabilizzazione produce nella pubblica amministrazione.

Il comma 6 introduce un rinvio sino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario; immagino, quindi, *sine die*, atteso che né alla Camera né al Senato vi è alcun provvedimento in corso di esame relativo alla riforma dell'ordinamento giudiziario, che risale al 1941. Tale rinvio ritarda la nomina a seguito di concorso pubblico dei dirigenti di segreterie e dei funzionari della segreteria e dell'ufficio studi del CSM, ripristinando la normativa previgente di cui al-

l'articolo 7 della legge n. 195 del 1958. La disposizione segna il definitivo affossamento della riforma voluta dal Parlamento con la legge n. 74 del 1990, diretta a prevedere che la struttura funzionale della segreteria e dell'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura sia composta da laureati in giurisprudenza reclutati a mezzo di concorso pubblico, ferma restando l'assegnazione ai magistrati delle funzioni di vertice.

Il comma 7 estende ai magistrati destinati ad esercitare funzioni di studio e di ricerca presso il Ministero di grazia e giustizia, il CSM e la Corte costituzionale la norma in base alla quale lo svolgimento di tale attività è equiparato, ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, al servizio svolto negli uffici giudiziari. In tal modo si moltiplicano i giudici di Cassazione che, nel corso della loro vita professionale, possono non aver svolto per niente o per un lungo periodo alcuna attività giurisdizionale, senza possibilità di adeguata valutazione delle loro capacità requirenti o giudicanti. Tale disposizione ha però ora carattere di equità e di perequazione, ma deve trovare il suo superamento nella restituzione di tutti i magistrati, distolti in attività amministrative, alle loro naturali funzioni giurisdizionali.

Il comma 8 dispone che, sino alla riforma della legge sulla responsabilità disciplinare dei magistrati, si continui ad applicare la normativa vigente che rinvia al codice di procedura penale del 1930, a fronte del termine originariamente di due anni dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale previsto dal decreto legislativo n. 273 del 28 luglio 1989 per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo. È così definitivamente accantonato tale adeguamento.

I commi 9 e 10 contengono rispettivamente il differimento al 31 dicembre 1995 del termine per l'indizione di concorso per il reclutamento del personale per il Ministero di grazia e giustizia e la proroga della rafferma dei militari di leva del Corpo di polizia penitenziaria.

Il comma 11 conferma le disposizioni di cui al comma 3 del decreto-legge n. 829 del 1982, che prevedeva l'impiego di personale civile e militare dello Stato alle dipendenze

del ministro per il coordinamento della protezione civile, limitando peraltro il numero del personale che può essere collocato in tale posizione in 40 unità.

Il comma 12 è norma di interpretazione diretta a fugare ogni dubbio sull'inapplicabilità ai magistrati del blocco delle assunzioni disposto per il pubblico impiego con l'articolo 22, comma 6, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994.

L'articolo 2 detta disposizioni per la proroga di termini in materia di indizione e svolgimento di procedure concorsuali per il personale scolastico e per l'utilizzazione delle graduatorie. A tale articolo sono stati presentati numerosi emendamenti da parte sia del Governo sia dei colleghi che avevano provveduto già ad affrontare questa materia in Commissione cultura in sede di esame dell'ordinamento scolastico.

La proposta originaria del Governo riguarda la delegificazione dei termini e della disciplina per l'indizione delle procedure concorsuali, attualmente sancite per legge, demandandole ed attribuendole al Ministero della pubblica istruzione.

Il successivo comma 2 è norma di necessità diretta a ricondurre ad un'unica data, precisamente al 1° settembre 1994, la cessazione dal servizio del personale ispettivo, direttivo e docente al fine di garantire una sicura determinazione dell'organico di diritto necessario per il compimento delle operazioni di movimento del personale scolastico (trasferimenti, passaggi di cattedra, assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni).

L'integrazione contenuta in questo comma corregge la situazione che si è determinata a danno del personale dei conservatori e delle accademie, la cui data di inizio dell'anno scolastico è stabilita rispettivamente al 1° novembre ed al 1° ottobre, diversamente da quanto previsto per tutto l'altro personale docente, per il quale è fissata la data del 1° settembre.

Il comma 3 proroga, in attesa dell'attuazione dell'autonomia scolastica, gli organi collegiali della scuola. Su tale previsione hanno inciso emendamenti e quindi il testo originario del Governo è in parte superato.

Il comma 6, di nuova introduzione rispet-

to alle precedenti versioni del decreto, estende all'anno accademico 1995-1996 l'applicazione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995 n. 120, convertito nella legge n. 236 del 1995.

Tale articolo prevede che i cittadini italiani che abbiano conseguito un diploma di scuola secondaria superiore presso scuole straniere operanti in Italia possano ottenere eccezionalmente, in attesa delle necessarie intese bilaterali, l'ammissione alle università italiane. Si tratta, come dicevo, di un comma di nuova introduzione.

L'articolo 3 detta disposizioni per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Il primo comma è diretto a consentire l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei a 49 posti di medico nei ruoli professionali dei sanitari di polizia. La disposizione ha indubbiamente già prodotto i suoi effetti.

Il comma 2 prevede la corresponsione per ulteriori tre anni del trattamento provvisorio di cui alla legge n. 472 del 1987 al personale di polizia a ordinamento civile. Il comma 3 proroga al 30 ottobre 1995 il termine, già scaduto da due anni, per l'emanazione dei regolamenti volti a coordinare la gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica. La disposizione attesta la crisi anche dei servizi di polizia.

Il comma 4 recupera dal bilancio 1993 l'autorizzazione ad inserire nello stato di previsione della difesa una quota fino all'importo di 300 miliardi delle somme versate al bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 386 del 1991, convertito nella legge n. 35 del 1992.

Il comma 5 proroga la scadenza del termine, originariamente fissato al 10 luglio 1993 entro il quale, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 321 del 1991 i posti nei ruoli femminili del corpo di polizia penitenziaria rimasti vacanti a seguito delle domande di inquadramento delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli amministrativi possono essere ricoperti con l'assunzione delle candidate risultate idonee. Su tale comma mi sembra che il Governo abbia presentato un emendamento soppressivo, sul quale avevamo chiesto...

PRESIDENTE. Onorevole Soda, il tempo a sua disposizione sarebbe già trascorso ma le concedo ancora un minuto per concludere.

ANTONIO SODA, Relatore. Chiedo allora che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna di considerazioni integrative della mia relazione.

Vorrei soltanto, prima di concludere, sottolineare che è indispensabile convertire in legge il provvedimento in discussione perché alla sua base vi è un lavoro che risale al 1986: si sono susseguiti numerosi tentativi al fine di modernizzare la nostra pubblica amministrazione.

Tuttavia, nello stesso tempo occorre avere una consapevolezza: sono dieci anni che Governo e Parlamento finanziano e progettano studi, commissioni ed esperti di chiara o meno chiara fama per rivedere l'assetto del nostro Stato, per ristrutturare i nostri servizi, per riequilibrare il rapporto con i cittadini che, purtroppo, in questi anni è diventato sempre più difficile da garantire. Credo che l'approvazione del decreto-legge n. 361 oggi in discussione debba segnare il definitivo abbandono di questo tipo di politica della cosa pubblica.

PRESIDENTE. Onorevole Soda, la Presidenza autorizza la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna di considerazioni integrative della relazione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CORRADO SCIVOLETTO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, non ho osservazioni da aggiungere alla relazione svolta dall'onorevole Soda. Ovviamente raccomando all'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge, riservandomi di esprimere successivamente il parere di mia competenza sugli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. È scritto a parlare è l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, va opportunamente ricordato che il decreto-legge

di cui si chiede la conversione in legge reitera ben 19 analoghi provvedimenti, il primo dei quali è datato addirittura 2 gennaio 1992 (cioè risale a circa 4 anni fa, con riferimento alla X legislatura). Altro dato interessante e significativo è che il primo decreto-legge si componeva di soli 19 articoli, mentre l'attuale — *crescit in eundo* — si compone di ben 79 articoli! Ciò è estremamente indicativo del progressivo ampliamento dei settori in cui si è voluto incidere, facendo diventare i provvedimenti già emanati l'esempio emblematico — starei per dire scolastico — dei decreti-*omnibus*. Se a ciò si aggiunge che, oltre a normare sul differimento di tanti termini, si è inciso fortemente anche sulla sostanza, si può capire come si sia tanto abusato con la decretazione di urgenza sino al punto da distorcere e svilirne la natura e le finalità.

Da questi banchi — e per la verità anche da quasi tutta l'Assemblea — si sono sollevate voci di decisa e legittima censura a tale modo di procedere; più volte è stata evidenziata non solo la mancanza di necessità e di urgenza (presupposti questi indefettibili), ma anche e soprattutto la disomogeneità delle materie trattate. Tali censure, più volte sollevate specialmente presso la Commissione affari costituzionali con espressi inviti al Governo di limitare la decretazione di urgenza (e il presidente Selva si è davvero reso promotore più volte di tali iniziative), si sono accentuate quando è pervenuto in Commissione il decreto-legge immediatamente precedente l'attuale, cioè quello composto di ben 79 articoli.

Per fortuna, le critiche sono state recepite, tant'è che oggi ci interessiamo solo del differimento dei termini in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione (delle altre materie ci si interesserà volta per volta), e non anche di quelli relativi alle opere pubbliche, alle politiche ambientali, agli interventi finanziari e contabili, a quelli in campo economico e sociale ed infine ai rapporti economico-sociali, cioè alle materie che arricchivano il precedente decreto-legge.

Pur tuttavia, è da ricordare che oltre al differimento di termini, nel decreto-legge sono state inserite alcune norme di grande

rilevanza per la magistratura ordinaria e per quella contabile, e che a volte prescindono dalla necessità di *prorogatio*. In particolare, il differimento di termini nell'indicata materia fa venir meno le aspettative più volte segnalate di operare scelte definitive per meglio disciplinare il rapporto tra funzioni giurisdizionali ed incarichi extragiudiziari, un problema tanto avvertito e che ha suscitato forte scalpore nella pubblica opinione.

A parte questa prima anomalia, va rilevato che il decreto-legge incide in diversi settori della pubblica amministrazione (funzione pubblica, pubblica istruzione, forze armate, vigili del fuoco, enti locali ed infine istituto poligrafico dello Stato) e che in esso non mancano, tra l'altro, disposizioni di natura esclusivamente sostanziale. Tutto ciò evidenzia una serie di difficoltà preoccupanti nel riformare la pubblica amministrazione, con i logici e gravi disagi che da ciò conseguono per i cittadini.

Occorre sottolineare che fin dalla legge finanziaria per il 1989 furono previsti congrui fondi per l'attuazione di progetti finalizzati al recupero della produttività del personale pubblico. Il relatore, onorevole Soda, ha specificamente indicato i finanziamenti stanziati, anno per anno, fino a giungere alla somma di 400 miliardi. Sono passati più di sei anni e siamo ancora qui a discutere un ulteriore differimento di termini perché nulla è stato fatto. Eppure, l'attuazione dei progetti citati, con l'erogazione di puntuali finanziamenti, avrebbe comportato benefici consistenti, a livello sia di operatività e produttività sia di lotta all'evasione fiscale, nonché in termini di prevenzione.

Ho già accennato alla magistratura; devo solo sottolineare che la previsione di un nuovo regolamento farà permanere (è prevedibile ancora per molto tempo) il diritto dei magistrati di percepire, oltre all'indennità giudiziaria, anche compensi per gli incarichi extragiudiziari. Tutto ciò con inevitabili defezioni che contribuiscono ad aggravare vieppiù la crisi della giustizia, da tempo in atto. Sempre con riferimento alla magistratura, appare sorprendente un'altra disposizione di natura sostanziale, per la quale i magistrati che esercitano funzioni di studio e di ricerca presso il Consiglio superiore

della magistratura e la Corte costituzionale si vedono equiparati agli altri che per il corso normale hanno maturato i requisiti per la nomina a magistrati di Cassazione. È appena il caso di sottolineare gli effetti negativi di tale beneficio, in considerazione dell'obiettivo rilievo che tali magistrati si troveranno ad esercitare una funzione così alta senza aver svolto per tanti anni il proprio ministero né in fase giudicante né in fase requirente.

Solo le necessità connesse alla grave crisi del settore penitenziario, le cui strutture e i cui organici sono inadeguati all'imponente popolazione carceraria (la Camera si è occupata diverse volte di tale argomento evidenziando che la situazione carceraria italiana è una polveriera), ci porta ad esprimere un giudizio positivo sul differimento dei termini per l'indizione dei concorsi e sulla conseguente proroga della rafferma dei militari di leva nel corpo di polizia penitenziaria. Vorrei peraltro segnalare al relatore e all'Assemblea che il Governo ha presentato un emendamento che prevede la soppressione del comma 10 dell'articolo 1; poiché non sono riuscito a capire la ragione di tale soppressione vorrei che il rappresentante del Governo ci fornisse un chiarimento in proposito. Dovremmo pensare (sarebbe auspicabile che lo pensassimo) che non vi sono più problemi a livello di polizia penitenziaria: questo, almeno, è il significato che ho dato alla soppressione del comma in questione. Il sottosegretario mi fa cenno che non è così, ma per la verità anche l'onorevole Soda e tanti altri membri della Commissione hanno condiviso la mia stessa interpretazione. Saremmo quindi veramente grati al rappresentante del Governo se ci chiarisse l'arcano, in modo da poter valutare in senso positivo o negativo l'emendamento di cui si parla sulla base dei chiarimenti resi.

Decisamente censurabile per gli effetti negativi connessi al ritardo dell'attuazione della riforma scolastica è la proroga dei termini in materia di pubblica amministrazione, anche se in proposito il Governo ha presentato emendamenti che appaiono migliorativi. Ne prendiamo atto e ci riserviamo di fare in seguito le opportune valutazioni.

L'urgente necessità già richiamata per il Corpo di polizia penitenziaria ci porta a

valutare in termini positivi anche il differimento dei termini ai fini dell'esaurimento della graduatoria delle *vigilantes* penitenziarie. Non possiamo invece condividere la proroga delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, non foss'altro che per la prosecuzione di una gestione improntata spesso, fino a poco tempo fa, all'illegalità.

La materia riguardante i vigili del fuoco contiene due norme sostanziali che prescindono dal differimento dei termini ma che appaiono rilevanti e degne di un giudizio positivo.

Nulla quaestio, infine, per il differimento dei termini concernente il settore degli enti locali. Riprendo comunque un'osservazione acuta del relatore in riferimento alla proposta dell'istituzione di una commissione di cinque componenti esperti in materia per la riforma della pubblica amministrazione. Non posso assolutamente concordare su tale iniziativa quando la legge stessa dà la possibilità a quanti già appartengono alla pubblica amministrazione di dirigere e valutare in pieno la fase programmatica che dovrebbe finalmente portarci al miglioramento definitivo della pubblica amministrazione. Così come ipotizzata la commissione di cinque esperti suona come un privilegio vero e proprio nei confronti dei prescelti.

Le valutazioni finali sono certamente non positive. Si può affermare, purtroppo con amarezza, che lo stato di salute della nostra pubblica amministrazione non è dei migliori, anzi sfiora il coma irreversibile. È facile immaginare come tutto questo si riverberi in modo negativo sui cittadini, ai quali vengono prestati servizi sempre peggiori e come incida sulla stessa funzionalità dello Stato per la progressiva mancanza di una sempre più anelata efficienza. Non è certamente questo il miglior viatico per sperare in un miglioramento, possibile solo se il Governo e il Parlamento manifesteranno un'effettiva volontà di rinnovamento.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore onorevole Soda.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

ANTONIO SODA, *Relatore*. Rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo rinuncia alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione bilancio ha espresso, in data 10 ottobre 1995, il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

sul testo a condizione che:

all'articolo 1, comma 1, sia soppresso il quinto periodo in quanto prevede la conservazione di somme in bilancio in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e in contrasto con le modifiche proposte dalla Commissione bilancio al decreto-legge n. 359, in materia di differimento termini contabili in corso di conversione (atto Camera 3075); al comma 6, sia previsto che restino non coperti i posti lasciati vacanti dai magistrati della segreteria e dell'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura, in quanto l'assegnazione di tali posti può comportare oneri per il bilancio dello Stato;

all'articolo 5 sia soppresso il comma 11-*quinquies*, in quanto suscettibile di recare minore entrate.

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Lucchese 1.2 e 1.3, 1.5 e 2.4 del Governo e Soriero 4.1 in quanto suscettibili di recare maggiori oneri non quantificati né coperti, nonché sull'emendamento Soriero 4.2, per inidoneità della copertura dell'onere ivi previsto e sull'articolo aggiuntivo 7.01 del Governo per insussistenza dei mezzi di copertura ivi indicati.

NULLA OSTA

sull'emendamento Conte 2.6.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione.

Avverto che gli emendamenti e l'articolo

aggiuntivo presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione.

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione (*per gli articoli, gli emendamenti e l'articolo aggiuntivo vedi l'allegato A*).

ANTONIO SODA, *Relatore*. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA, *Relatore*. Chiedo una sospensione di pochi minuti per consentire al Comitato dei nove di riunirsi al fine di compiere un ulteriore approfondimento, richiesto da alcuni gruppi, su tali emendamenti.

PRESIDENTE. Ritengo di poter accedere alla sua richiesta, onorevole Soda, e pertanto sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 12,25,
è ripresa alle 12,50.**

PRESIDENTE. Mi auguro che la sospensione sia stata sufficiente a consentire al Comitato dei nove di approfondire l'esame degli emendamenti presentati.

BRUNO SOLAROLI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO SOLAROLI. Signor Presidente, siamo stati informati in via informale dell'ipotesi che non vi sia la prosecuzione pomeridiana della seduta dell'Assemblea, data per «eventuale» dal calendario dei lavori. Sappiamo che vi è stato un pronunciamento unanime da parte dei presidenti di gruppo sull'opportunità di terminare i lavori odierni nella mattinata, per poi riprenderli domani mattina con l'esame del provvedimento relativo al consiglio di amministrazione della RAI: per domani è comunque prevista una riunione della Conferenza dei presidenti di

gruppo, che affronterà più compiutamente il tema del calendario dei nostri lavori.

Mi rivolgo quindi a lei, signor Presidente, per sapere se sia confermata l'ipotesi di concludere l'attività odierna dell'Assemblea nella tarda mattinata, rinviando a domani i successivi punti all'ordine del giorno. Tale informazione è utile allo scopo di consentire a tutti i deputati di organizzare nel migliore dei modi la propria attività.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Solaroli, per avermi offerto l'opportunità di anticipare un'informativa che avrei comunque, nel prosieguo, fornito all'Assemblea.

È stato effettivamente espresso da parte dei presidenti di gruppo un orientamento unanime volto a concludere l'esame del disegno di legge di cui ci stiamo ora occupando, rinviando alla seduta di domani i successivi punti all'ordine del giorno, allo scopo di consentire alle Commissioni di lavorare nel pomeriggio di oggi. È stata prospettata l'ipotesi di inserire nell'ordine del giorno della seduta di domani tali punti, la cui trattazione era prevista per oggi, ad eccezione della questione relativa all'elezione contestata del deputato Italo Aldo Reale, che si pensa di rinviare alla settimana prossima. Tale orientamento relativo all'ordine del giorno della seduta di domani è al momento, ovviamente, soltanto indicativo, ma verrà con ogni probabilità confermato al termine della seduta.

Avverto che la Presidenza, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 8, del regolamento, non ritiene ammissibili, in quanto non strettamente riconducibili al contenuto, pur eterogeneo, del decreto-legge in esame, l'emendamento 1.5 del Governo, che prevede l'istituzione di una commissione di esperti presso l'Autorità per l'informatica, e l'articolo aggiuntivo 7.01 del Governo, che prevede l'invio in Albania di un contingente della Guardia di finanza con scopi di consulenza ed assistenza.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, chiedo al relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

ANTONIO SODA, Relatore. La Commissione

ne accetta l'emendamento 1.4 del Governo e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.7. Esprime parere contrario sugli emendamenti Lucchese 1.2 e 1.3 e Borghezio 1.1.

La Commissione ritira il suo emendamento 1.8 ed accetta l'emendamento 1.6 del Governo.

La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Nadia Masini 2.1. Per quanto riguarda l'emendamento Nadia Masini 2.2, invita i presentatori a ritirarlo.

La Commissione accetta l'emendamento 2.3 del Governo ed esprime invece parere contrario sull'emendamento Conte 2.6. Per quanto riguarda l'emendamento 2.4 del Governo, occorre operare una distinzione: sul comma 5-bis il parere è favorevole, mentre per quanto concerne il comma 5-ter la Commissione invita il Governo a ritirarlo.

Il parere è contrario sull'emendamento Nadia Masini 2.5. La Commissione accetta l'emendamento 3.1 del Governo ed esprime invece parere contrario sull'emendamento 4.4 del Governo. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti Soriero 4.1 e 4.2. La Commissione esprime invece parere favorevole sull'emendamento Malan 5.1.

Per quanto riguarda, infine, l'articolo aggiuntivo 7.01 del Governo, prendo atto che è stato dichiarato inammissibile.

PRESIDENTE. Invito i rappresentanti del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

EDILBERTO RICCIARDI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Per quanto attiene agli emendamenti Lucchese 1.2 e 1.3, il Governo si rimette all'Assemblea. Per quanto riguarda l'emendamento Borghezio 1.1, per la verità mi era giunta voce che sarebbe stato ritirato e che il suo contenuto sarebbe stato trasfuso in un ordine del giorno. Nel momento in cui sarà reso noto l'ordine del giorno, il Governo potrà esprimere il suo parere. Invito comunque l'onorevole Borghezio a ritirare il suo emendamento 1.1.

Il Governo prende atto del ritiro dell'emendamento 1.8 della Commissione e raccomanda l'approvazione, del resto solleciti-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

tata dallo stesso relatore, dei suoi emendamenti 1.6 e 3.1.

ETHELDREDA PORZIO SERRAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto riguarda l'emendamento Nadia Masini 2.1, il Governo si rimette all'Assemblea. Per quanto concerne l'emendamento Nadia Masini 2.2, il Governo sottolinea che la stessa materia è trattata in maniera più completa nella prima parte dell'emendamento 2.4 del Governo, per cui sarebbe opportuno che venisse ritirato (altrimenti, il parere è contrario). Il Governo ovviamente raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.3.

Il parere è contrario sull'emendamento Conte 2.6. Per quanto riguarda il suo emendamento 2.4 il Governo accetta l'indicazione della Commissione, e pertanto lo riformula, mantenendo il comma 5-bis, di cui raccomanda l'approvazione, e sopprime la restante parte.

SERGIO BARABASCHI, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologia*. Il Governo accetta l'emendamento 1.7 della Commissione, mentre, per quanto riguarda l'emendamento Nadia Masini 2.5, il Governo è contrario.

CORRADO SCIVOLETTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.4. Esprime parere contrario sugli emendamenti Soriero 4.1 e 4.2. Il parere è invece sostanzialmente favorevole sull'emendamento Malan 5.1. Per quanto riguarda l'emendamento 4.4 del Governo, su cui la Commissione ha espresso parere contrario, ne raccomando l'approvazione e gradirei, se me lo consente, Presidente, indicare le motivazioni che ne sono a fondamento...

PRESIDENTE. Potrebbe eventualmente richiamare al riguardo l'attenzione dell'Assemblea al momento in cui si passerà alla votazione...

CORRADO SCIVOLETTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sta bene, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 1.4 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.7 della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Lucchese 1.2 non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Lucchese 1.3 non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È respinto).

Chiedo all'onorevole Borghezio se acceda all'invito rivoltagli dal Governo a ritirare il suo emendamento 1.1.

MARIO BORGHEZIO. Sì, signor Presidente, lo ritiro, riservandomi di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Borghezio.

Pongo in votazione l'emendamento 1.6 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Nadia Masini 2.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Becchetti. Ne ha facoltà.

PAOLO BECCHETTI. I deputati del gruppo di forza Italia esprimeranno un voto contrario sull'emendamento perché la norma che esso vorrebbe sopprimere, quella contenuta nel comma 6, prevede un'ampia delegificazione in materia di concorsi nel settore della pubblica istruzione.

Credo sia estremamente coerente con la linea del gruppo di forza Italia in tema di delegificazione votare contro questo emen-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

damento, che vuole riportare a riserva di legge tutta la materia dei concorsi. Noi siamo dunque contrari.

ANTONIO SODA, *Relatore*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA, *Relatore*. Presidente, desidero chiarire che la disciplina dei concorsi per ragioni di trasparenza, di equilibrio e di eguaglianza è stata dettata dal Parlamento con legge. Qui non si vuole delegificare per sveltire la procedura amministrativa ma per attribuire al ministro poteri e competenze per quanto riguarda il tempo e le modalità di indizione dei concorsi ed il tempo e le modalità di conservazione di determinate graduatorie. Si consegna cioè al ministro un complesso di poteri discrezionali che non hanno nulla a che vedere con la semplificazione dell'attività amministrativa. In altre parole, si incide sui criteri di predeterminazione per legge, su come e quando devono essere fatti i concorsi, come e quando devono essere conservate le graduatorie.

Ecco perché la Commissione ha espresso parere favorevole sulla soppressione di questa disposizione, che oserei dire è solo apparentemente delegificativa.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Nadia Masini 2.1, accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È approvato).

Chiedo ai presentatori dell'emendamento Nadia Masini 2.2, se aderiscano all'invito al ritiro formulato dal relatore e dal Governo.

ROSARIA LOPEDOTE GADALETA. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Lopedote Gadaleta.

Pongo in votazione l'emendamento 2.3 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Conte 2.6, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 2.4 del Governo, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Nadia Masini 2.5, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.4 del Governo, non accettato dalla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Soriero 4.1, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Soriero 4.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Soriero. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE SORIERO. Signor Presidente, ho presentato il mio emendamento 4.2 tenendo conto del disagio diffuso e delle dichiarazioni di allarme provenienti sia dai lavoratori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che dai livelli dirigenziali dello stesso, nonché, come è stato riconosciuto, a diversi livelli anche da esponenti del Governo.

Vi è infatti una forte preoccupazione per i ritardi con cui il Governo sta procedendo al potenziamento ed alla riforma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La conversione in legge del decreto-legge in esame potrebbe rappresentare il primo momento di decisione in grado di dare un segnale di inversione

di tendenza. Non ho bisogno di ricordare in quest'aula — la quale ha già discusso più volte dopo le alluvioni, i grandi incendi ed i momenti di disastro — quali siano le condizioni in cui versa il Corpo nazionale dei vigili del fuoco: sono molto preoccupanti. Il blocco delle assunzioni, infatti, ha determinato ormai una grave carenza di organico, che è pari ad oltre 37 mila unità. È appena il caso di ricordare che nei paesi europei il rapporto è di un vigile del fuoco ogni mille abitanti; mentre in Italia è di uno ogni 2.200 abitanti.

Sottolineo l'esistenza di allarme e preoccupazione tra i lavoratori e nelle organizzazioni sindacali per la misura prevista nella legge finanziaria — della quale discuteremo nelle prossime settimane anche in quest'aula — in relazione al personale addetto alla sicurezza negli aeroporti, che non va nella direzione giusta. Ma vi è una preoccupazione più diffusa circa il mancato utilizzo dei fondi che questo Parlamento aveva impegnato per l'ampliamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Come ricorderanno i rappresentanti del Governo e gli onorevoli deputati, un anno fa nella tabella A della legge finanziaria vennero impegnati 100 miliardi per il raggiungimento di tale obiettivo, che riguardava sia l'ampliamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia talune misure per la polizia di Stato. Ebbene, devo invece rilevare che l'intero fondo è stato utilizzato soltanto per la polizia. Pur trattandosi di necessità altrettanto urgenti, credo che oggi il Governo non possa venir meno a quell'impegno.

Chiediamo che il Governo dica esplicitamente come sia possibile invertire una tendenza di disattenzione verso l'urgenza del problema. Ricordo che nella tabella A della legge finanziaria sono previste delle poste di bilancio per gli anni 1996 e 1997. Chiedo, quindi, all'Assemblea di dare, con l'approvazione del mio emendamento 4.2, un primo segnale: anche se per il 1995 non si è riusciti ad utilizzare bene i finanziamenti (come aveva previsto il Parlamento), è necessario, almeno che per i successivi due anni si riesca a prestare attenzione alla situazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cioè alla possibilità che anche l'Italia — come tutti i paesi d'Europa — sia dotata

di un servizio di protezione civile aggiornato, moderno, ampio e diffuso sul territorio. Chiedo pertanto grande attenzione all'Assemblea affinché il Parlamento possa decidere oggi, senza limitarsi a farlo dopo il verificarsi di taluni disastri!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Soriero 4.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione — Commenti).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione, e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

(L'emendamento è respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Malan 5.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Avverto che è stato presentato l'ordine del giorno Borghezio e altri n. 9/3077/1 *(vedi l'allegato A)*.

Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno presentato?

EDILBERTO RICCIARDI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Borghezio se insista per la votazione del suo ordine del giorno.

MARIO BORGHEZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione l'ordine del giorno Borghezio e altri 9/3077/1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Moroni. Ne ha facoltà.

ROSANNA MORONI. Molto brevemente, signor Presidente, per sottolineare che il gruppo di rifondazione comunista-progressisti non condivide il contenuto normativo di tutti gli articoli del provvedimento. Cito, come unico esempio, il primo comma dell'articolo 1, laddove si prevede l'integrazione del fondo di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per una cifra complessiva ammontante a ben 445 miliardi. A tale proposito condivido le osservazioni del relatore Soda.

Comunque, al di là della parziale condivisione e data la prevalenza di disposizioni del testo condivisibili, voteremo a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Presidente, richiamandomi alle argomentazioni già precedentemente espresse, annuncio semplicemente il voto favorevole dei deputati del gruppo di alleanza nazionale.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 3077, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione (3077):

Presenti	328
Votanti	327
Astenuti	1
Maggioranza	164
Hanno votato sì	327

(La Camera approva).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili (3075) (ore 13,18).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che, nella seduta del 5 ottobre scorso, la V Commissione (Bilancio) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Avverto i colleghi che dopo l'intervento del relatore e del rappresentante del Governo, rinverò, alla seduta di domani il seguito della discussione.

Il relatore, onorevole Malvestito, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIANCARLO MAURIZIO MALVESTITO, *Relatore*. Prima di entrare nel merito del provvedimento, vorrei sottoporre all'Assemblea un problema importante. Comprendo le ragioni per le quali la seduta deve concludersi ad una determinata ora, ma non quelle per le quali il Presidente di turno non possa essere sostituito da altro.

PRESIDENTE. La questione non attiene personalmente al Presidente di turno. Caro

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

relatore, i due livelli del colloquio devono mantenersi sempre sullo stesso terreno: se avvengono privatamente proseguono privatamente, se sono pubblici continuano ad esserlo. Il problema è che presumo che al termine della fase appena iniziata difficilmente la Camera potrà essere in numero legale. Pertanto, ritengo opportuno iniziare ma non concludere l'esame del provvedimento al punto 3 dell'ordine del giorno.

GIANCARLO MAURIZIO MALVESTITO, *Relatore*. Questo mi rassicura, ma mi consenta di esplicitare completamente il mio pensiero.

PRESIDENTE. La prego di svolgere la relazione: al momento opportuno, prenderemo le dovute decisioni.

GIANCARLO MAURIZIO MALVESTITO, *Relatore*. Ci accingiamo a discutere la conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili. Si tratta della sintesi di una lunga ed annosa questione; in Parlamento ironicamente, scherzosamente definiamo il provvedimento con la simbolica espressione «mille proroghe», considerato che da diversi anni si usa reiterare numerose volte i decreti-legge. Naturalmente le reiterazioni tendono a trasferire il potere decisionale al di fuori delle aule parlamentari, negli uffici dei ministeri, precisamente al cosiddetti «ministeriali».

Le disposizioni del decreto-legge n. 359 del 1995 erano contenute in una serie di decreti-legge non convertiti (in seguito li elencherò), il primo dei quali risale al 1992. Forse la storia, la genesi di un certo periodo di decretazione d'urgenza è utile per comprendere il comportamento — riteniamo non corretto — che per prassi si segue dalla fine degli anni ottanta.

Il decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, fu il primo; da esso partì la macchinosa serie di reitere: seguirono, infatti, i decreti-legge 1° marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, 1° luglio 1992, n. 325, 30 dicembre 1992, n. 512, 2 marzo 1993, n. 48, 28 aprile 1993, n. 130, 30 giugno 1993, n. 212, 30 agosto 1993, n. 330, 29 ottobre 1993, n. 429, 28

dicembre 1993, n. 542, 26 febbraio 1994, n. 134, 29 aprile 1994, n. 257, 27 giugno 1994, n. 414, 27 agosto 1994, n. 514, 28 ottobre 1994, n. 601, 28 dicembre 1994, n. 723, 25 febbraio 1995, n. 55.

Le norme contenute nell'ultimo, corposo decreto-legge, n. 55 del 1995, non convertito, sono state reiterate in cinque diversi decreti-legge, recanti la data del 29 aprile 1995, divisi per settori di intervento: sono i decreti-legge n. 141 del 1995 (ordinamenti finanziari e contabili), n. 140 del 1995 (opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali), n. 142 del 1995 (rapporti internazionali), n. 143 del 1995 (interventi in campo economico e sociale) e n. 144 del 1995 (interventi concernenti la pubblica amministrazione).

Nessuno dei decreti che ho citato, colleghi, è stato convertito in legge.

Credo che sia sufficiente riflettere su ciò per cogliere un'anomalia che in Commissione bilancio si vuole definitivamente eliminare. Al riguardo basti rilevare che tale lunga serie di reiterazioni ha consentito l'accantonamento di fondi in capo a tutti i ministeri e la costituzione dei cosiddetti «orticelli»; ebbene, i ministeri si trovano con residui passivi di dimensioni abnormi stante le condizioni di debolezza in cui versa la nostra struttura economica ed il paese. Vi sono stati ritardi negli stanziamenti e negli impegni; ritardi che in sostanza hanno comportato una non puntuale erogazione dei fondi sui quali i parlamentari avevano discusso, identificando interventi e misure utili al territorio italiano e delle singole regioni. Non compete a me né alla Commissione giudicare tali ritardi; tuttavia, signor Presidente, colgo l'occasione per informare l'Assemblea che in Commissione abbiamo deciso di formalizzare un ordine del giorno in materia, la cui presentazione preannuncio in questa sede.

Mi corre l'obbligo di informare i colleghi del fatto che già sussistono elementi che fanno intravedere l'affossamento del decreto-legge in discussione, così, dopo l'approvazione della legge finanziaria, all'inizio del 1996 ci troveremo a dover affrontare nuovamente un'ulteriore reiterazione del provvedimento. Questo è il segno di un malcostume che in questa Camera non deve e non può prendere spazio. Intendo riferirmi al fatto che — e di

ciò volevo metterla al corrente signor Presidente — se esamineremo il decreto-legge n. 359, che scade il 28 ottobre 1995, nel corso della prossima settimana non vi saranno i tempi tecnici affinché il Senato possa esprimersi favorevolmente sulla sua conversione in legge. Pertanto assisteremo per l'ennesima volta all'affossamento di tale decreto con un ulteriore grave danno in una vicenda che in Commissione all'unanimità abbiamo deciso di chiudere definitivamente.

Per quanto riguarda il provvedimento concernente il differimento di termini in materia di ordinamenti finanziari e contabili cioè il decreto-legge n. 141 del 1995, esso è stato reiterato prima dal decreto-legge 28 giugno 1995, n. 257, a sua volta decaduto, e poi reiterato dal decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, attualmente in discussione. Tale decreto è di competenza della Commissione bilancio, sul quale ovviamente si indirizza la nostra attenzione in questo momento.

Desidero tuttavia cogliere ancora l'occasione presente per ricordare che, mentre era ancora vigente il decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, il Governo ha presentato 12 disegni di legge suddivisi per materie omogenee, volti a riprendere le disposizioni contenute nel provvedimento adottato con decretazione d'urgenza. Il disegno di legge assegnato alla V Commissione, l'atto Camera n. 1795, fu presentato il 19 dicembre 1994, quando cioè era ancora vigente il decreto-legge n. 601, il quale infatti scadeva il 28 dicembre dello stesso anno.

Il lavoro serio compiuto in Commissione ha portato alla ridefinizione complessiva del decreto, colpendo strutturalmente i capitoli di spesa. Non mi dilungherò per non sottrarre tempo alla discussione; tuttavia desidero sottolineare che l'opera di revisione critica dei capitoli di spesa avrebbe consentito (uso il condizionale poiché sono molto pessimista sulla sorte del provvedimento ed è bene che lo sappiano tutti coloro che mi ascoltano in questo momento) un risparmio di spesa di ben 3200 miliardi, una parte dei quali, per esigenze di *welfare* e per impegni assunti, sarebbe stata comunque utilizzata. In ogni caso, avremmo avuto un risparmio non inferiore ai 2000 miliardi, stanti gli impegni

ancora in corso di maturazione. È nostra intenzione introdurre un limite al 31 dicembre 1995 per quanto riguarda la data ultima entro la quale operare la sistemazione dei residui che giacciono presso i ministeri.

Sembra, però, che tutto ciò non sia possibile; sembra cioè che vi sia una volontà in tal senso, che definirei trasversale, che tuttavia non riguarda né la Camera né il Senato. Si tratta di una volontà che risiede al di fuori, in un governo di seconda specie o di secondo ordine, un sottogoverno, quello dei funzionari localizzati nei ministeri. Non mi riferisco peraltro a tutti i funzionari, perché in questo caso peccare di genericità sarebbe molto facile, ma a determinati raggruppamenti trasversali che, all'interno di tutti i dicasteri, costituiscono ciò che non saprei se definire il partito dei funzionari ministeriali. Non so nemmeno come qualificare, cari colleghi, il raggruppamento dei funzionari ministeriali che il sabato e la domenica, mentre noi torniamo nei rispettivi collegi a prenderci gli insulti della gente, magari mangiano sulle terrazze romane e si mettono d'accordo sui sistemi migliori per affossare questi decreti. È un malcostume al quale dobbiamo assolutamente porre rimedio.

Le evidenze ci sono e la relazione Di Rosa sul disegno di legge di assestamento è molto esplicita su questo punto. Essa si sofferma lungamente sulla descrizione dell'entità dei residui passivi che giacciono oggi inutilizzati, spiegando molto bene anche quali siano state le localizzazioni presso i ministeri e gli effetti che queste giacenze passive producono. Credo quindi che non si possa che votare a favore della conversione in legge del decreto-legge n. 359, affinché l'opera di risanamento e di moralizzazione che la Commissione bilancio vuole iniziare possa avere compimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per il tesoro. L'importanza della decisione che la Camera andrà ad assumere nella materia oggetto del decreto-legge al nostro esame non può essere apprezzata se non si torna con la memoria al passato così brillantemente

illustrato dal relatore. Infatti, il provvedimento di cui ci occupiamo fa seguito a numerosissimi decreti-legge intervenuti sulla stessa materia, tant'è vero che da quasi quattro anni sono presenti nel nostro ordinamento proroghe, derivanti da decretazione d'urgenza, come quelle previste dal decreto-legge n. 359.

La decisione assunta dalla Commissione bilancio di questo ramo del Parlamento la settimana scorsa, che spero l'Assemblea conforti in breve tempo con il proprio voto, consentirà di chiudere questa partita, che deriva sicuramente da un periodo eccezionale che ha coinvolto la stessa gestione della finanza pubblica. Chiaramente il periodo di difficoltà nella finanza e nell'amministrazione di questo paese non ha potuto non riflettersi anche sulla gestione dei fondi, principalmente — duole dirlo — nell'erogazione delle spese per investimento. Infatti, la maggioranza dei capitoli — relativi al 1994 — che si consente di impegnare anche nel corso del 1995 riguardano spese per investimento.

Naturalmente, occorrerà porsi un problema di carattere generale in merito all'efficienza della legge contabile in materia di durata della possibilità di impegnare questo tipo di spese, perché la durata dei residui impropri è forse troppo breve vista l'esigenza di ricorrere a frequenti proroghe della possibilità di impegnare questi fondi. È inoltre indubbio che sullo sfondo del provvedimento in questione, in sostanza esclusivamente di carattere contabile, resta tutta la questione — che assume certamente maggior rilievo e che non può essere trascurata ma neanche risolta direttamente in questa sede — della capacità dell'amministrazione di impegnare correttamente le risorse a sua disposizione.

Ciò non toglie però che la valutazione del Governo che in questo ha avuto il conforto della Commissione — colgo l'occasione per manifestare grande apprezzamento per il fatto che su argomenti di questo rilievo si sia riusciti a trovare una sinergia nel rapporto tra Governo e Commissione in modo da arrivare a soddisfare entrambi — è quella di consentire un ripristino del principio di annualità del bilancio e di evitare che molte somme possano essere trascinate negli esercizi successivi.

Come ha illustrato il relatore, il tenore originario del provvedimento consentiva lo

slittamento di circa 3 mila miliardi di somme non impegnate negli anni precedenti. Le correzioni apportate dalla Commissione, per le quali vengono cancellati i riferimenti ai capitoli che erano stati introdotti nel corso del 1995 pur essendo riferiti al 1994, consentiranno a fine esercizio un risparmio stimabile in circa 2.300 miliardi.

La Commissione ha altresì introdotto un emendamento che fa salvi gli effetti degli atti di esecuzione del decreto-legge e quindi degli impegni già assunti.

Il risparmio previsto sicuramente contrasta con l'esigenza di operare investimenti e spese da parte di molti ministeri, che erano stati programmati e non attuati; pertanto esso costituisce una sorta di penalizzazione per quell'amministrazione che, trovandosi in difficoltà operative non sempre derivanti da motivi interni, non è riuscita a realizzare programmi di spese che pure erano stati decisi ed approvati.

Tuttavia il Governo e la Commissione hanno espresso un giudizio operativo circa l'opportunità di mantenere la possibilità di effettuare queste spese oppure di andare a far fronte alle esigenze relative al fabbisogno dello Stato. Questa linea di tendenza è stata ritenuta preferibile e dunque la soluzione accolta in Commissione porterà a fine anno un sollievo per il fabbisogno dello Stato valutabile, come detto, nell'ordine di 2.300 miliardi; si tratta di una cifra non irrilevante, atteso anche l'andamento della finanza pubblica e i rischi — che sono stati recentemente evidenziati dal Governatore della Banca d'Italia — di una eventuale manovra correttiva relativa al 1995. Chiaramente, le decisioni assunte in sede di esame di questo provvedimento potrebbero consentire di diminuire l'entità della manovra (che in ogni caso resta eventuale perché dipenderà dall'andamento del gettito del concordato).

BENITO PAOLONE. È molto probabile che avvenga quello che dice il Governatore! Il Governo ne è già convinto!

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per il tesoro. No! Il Governo non ne è convinto! Il Governo riferisce semplicemente quanto detto dal Governatore e afferma che

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

con le misure che verranno adottate oggi in ogni caso la situazione del fabbisogno pubblico sarà...

BENITO PAOLONE. O dice una cosa probabile e vera il Governatore o la dice il Governo!

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per il tesoro. No, il Governo prende semplicemente atto di quello che dice il Governatore della Banca d'Italia; non è questa una posizione propria del Governo.

In Commissione è stato poi sollevato il dubbio che l'emendamento ivi approvato potesse influire sui conti relativamente al rendiconto per il 1995 e al successivo assestamento per il 1996. Ciò non accadrà, semplicemente perché le minori spese saranno registrate nel rendiconto del 1995 e quindi la decisione assunta dalla Commissione — che auspico l'Assemblea possa confortare con un suo voto positivo — non creerà problemi di carattere contabile nella legislazione di bilancio.

In sostanza, il Governo ritiene che il provvedimento in discussione — che auspicabilmente sarà approvato in tempi brevi anche dal Senato, in modo da scongiurare il rischio di un'ulteriore reiterazione del provvedimento, la quale provocherebbe difficoltà a questo tipo di decisioni — costituisce una soluzione per certi aspetti dolorosa, in quanto sarà difficile effettuare alcune spese, pur necessarie, che erano state programmate; tuttavia dobbiamo riconoscere che esso si muove nel senso della trasparenza e della chiarezza dei conti pubblici, riaffermando il principio imprescindibile dell'annualità del bilancio così ritornando per un certo aspetto alla pratica delle regole contabili, pratica che è sicuramente indispensabile per poter migliorare i dati della finanza pubblica nel nostro paese.

PRESIDENTE. A questo punto, onorevoli colleghi, apprezzate le circostanze, ritengo opportuno sospendere i nostri lavori, anche perché (lo dico senza alcun accenno polemico) nella conduzione dell'Assemblea bisogna tener conto di diversi fattori. Certo, se domani il relatore, onorevole Malvestito, avesse qualche problema potrebbe essere tranquillamente sostituito...

GIANCARLO MAURIZIO MALVESTITO, Relatore. Ci sarò, Presidente!

PRESIDENTE. Voglio fare solo un esempio. Se invece proseguissimo oggi nei nostri lavori e arrivassimo ad una votazione senza la presenza del numero sufficiente di deputati, la conseguenza sarebbe che nel pomeriggio dovremmo richiamare ripetutamente in aula i deputati, ostacolando in tal modo i lavori delle Commissioni. Domani mattina, inoltre, dovremmo procedere per prima cosa ad una votazione e poiché, normalmente, ciò è difficile, si ritarderebbe l'inizio effettivo dei nostri lavori. Vi è quindi una serie di considerazioni da fare, che opportunamente (per merito non mio, ma degli uffici) questa Presidenza tiene sempre presenti.

Per tali motivi, il seguito della discussione è pertanto rinviato alla seduta di domani.

Sui recenti eventi sismici in Liguria e in Toscana (ore 13,43).

SERAFINO PULCINI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERAFINO PULCINI. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sugli eventi sismici che si sono verificati negli ultimi giorni sul nostro territorio. Mi riferisco in particolare a quelli verificatisi ieri mattina, che hanno interessato le popolazioni del centro-nord occidentale della penisola (ovvero della Toscana e della Liguria) e che, pur non avendo causato vittime (di questo ci rallegriamo) hanno provocato diversi danni alle cose, alle strutture e al patrimonio artistico.

Credo di interpretare correttamente il pensiero dei colleghi se, a nome di tutti, esprimo solidarietà alle popolazioni colpite. Vorrei pregare la Presidenza di invitare il Governo a riferire in quest'aula su tali eventi sismici, sull'entità dei danni, sulle iniziative intraprese finora e su quelle che si intende intraprendere. Vorrei inoltre che il Governo ci informasse in merito alle iniziative in atto ai fini della prevenzione dai rischi sismici in relazione, in particolare, alle norme tecniche per la

costruzione in zone sismiche, alla classificazione di queste ultime e all'organizzazione della protezione civile al fine della prevenzione (a questo proposito, condivido l'intervento svolto questa mattina dal collega Soriero). Vorrei altresì sapere a che punto si è arrivati nella realizzazione della carta geologica in scala 1:50 mila, che costituisce un elemento importante per la prevenzione sismica sul nostro territorio.

PRESIDENTE. Riferirò al Presidente della Camera questa richiesta, onorevole Pulcini; peraltro la Presidenza non mancherà di interessare il Governo se saranno presentati strumenti del sindacato ispettivo sull'argomento.

Per la risposta ad uno strumento del sindacato ispettivo (ore 13,45).

RICCARDO FRAGASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCARDO FRAGASSI. Vorrei sollecitare la risposta del Presidente del Consiglio e del ministro dell'interno alla mia interrogazione n. 3-00729 relativa al problema dei nomadi a Firenze.

La mancata soluzione di tale problema potrebbe provocare in tempi brevi la degenerazione del confronto democratico, soprattutto alla luce degli scontri di piazza avvenuti sabato 30 settembre scorso tra cittadini in corteo e autonomi dei centri sociali, e per la contrarietà della stragrande maggioranza dei cittadini di Firenze al progetto del sindaco Primicerio di insediare, nel bel mezzo di quartieri residenziali, due nuovi campi nomadi, in aggiunta ai due già esistenti all'interno del comprensorio comunale. Considerato che la tensione nella città rimarrà elevata almeno fino a quando non arriveranno risposte chiare da parte dell'amministrazione comunale e del Governo sui modi con i quali risolvere quello che è diventato un problema ed al fine di aprire un dibattito parlamentare tra le forze politiche sul fenomeno dell'emigrazione più in generale, rinnovo al Governo il sollecito per la risposta alla mia interrogazione (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sarà mia cura portare tale questione all'attenzione della Presidenza, affinché interessi il Governo.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 12 ottobre 1995, alle 9,30:

1. — *Dichiarazione di urgenza di progetti di legge.*

2. — *Deliberazione per la fissazione di un termine ulteriore per l'esame di progetti di legge in sede referente, ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento.*

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995 n. 359, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili (3075).

— *Relatore:* Malvestito.
(*Relazione orale*).

4. — *Seguito della discussione delle proposte e del disegno di legge:*

S. 1130. — **SENATORI MANCINO** ed altri — Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI-TV Spa (*Approvata dal Senato*) (2206).

Delega per il riordino del procedimento di nomina del consiglio di amministrazione della RAI-Spa (1551).

STORACE — Nuove norme sulla composizione e sulla elezione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2111).

SELVA — Modifica dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2176).

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

MORSELLI — Modifica all'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, concernente la nomina del consiglio di amministrazione della Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2184).

ROSITANI — Modifiche all'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2189).

LANDOLFI — Modifiche all'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2195).

GASPARRI — Modifiche all'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2213).

CARRARA ed altri — Nuove norme per la nomina del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2220).

AMORUSO ed altri — Nuove norme sulla composizione e sulle procedure di nomina ed elezione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2221).

FALVO ed altri — Nuove norme sulla composizione e sulle procedure di nomina ed elezione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2222).

CIOCCHETTI E MEOCCI — Norme relative alla composizione del consiglio di amministrazione della RAI-radiotelevisione italiana S.p.a. (2304).

Relatori: DE JULIO, per la maggioranza; DEL NOCE, STORACE e LANTELLA, di minoranza.

(Relazione orale).

5. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla

navigabilità aerea tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia, con annesso, fatto a Varsavia il 24 marzo 1994 (2541).

Relatore: Vascon.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

S. 596. — Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990 (Approvato dal Senato) (2675).

— *Relatore:* Amoruso.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

S. 673. — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporti internazionali su strada, fatto a Tunisi il 28 novembre 1990 (Approvato dal Senato) (2677).

Relatore: Amoruso.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

S. 718. — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico della droga, fatto a Roma il 16 ottobre 1992 (Approvato dal Senato) (2679).

— *Relatore:* Morselli.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

S. 1262. — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana e la Romania, firmato a Trieste il 15 aprile 1993 (Approvato dal Senato) (2684).

— *Relatore:* Giacobazzo.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

S. 778. — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sulle grandi linee di trasporto internazionale combinato e le installazioni connesse (AGTC), con allegati, fatto a Ginevra il 1° febbraio 1991 (Approvato dal Senato) (2680).

— *Relatore:* Rallo.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

S. 1261. — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Go-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

verno d'Australia, con allegato e scambio di note interpretative, fatto a Roma il 28 giugno 1993 (*Approvato dal Senato*) (2683).

— Relatore: Trione.

(*Articolo 79, comma 6, del regolamento*).

S. 1846. — Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993 (*Approvato dal Senato*) (2993).

— Relatore: Bandoli.

(*Articolo 79, comma 6, del regolamento*).

S. 664. — Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989 (*Approvato dal Senato*) (2676).

— Relatore: Evangelisti.

(*Relatore orale*).

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994 (2706).

— Relatore: Fassino.

(*Articolo 79, comma 6, del Regolamento*).

La seduta termina alle 13,50.

**CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA
RELAZIONE DEL RELATORE ANTONIO
SODA SUL DISEGNO DI LEGGE DI CON-
VERSIONE N. 3077.**

ANTONIO SODA, *Relatore*. Il comma 6 proroga, fino all'entrata in vigore della legge di riforma del corpo forestale dello Stato, il termine triennale di cui all'articolo 31, comma 1, della legge n. 394 del 1991 che, conservando la temporanea applicazione della legge n. 124 del 1985, permette alla gestione della disciolta azienda di Stato per le foreste demaniali di ricorrere all'utilizzo di manodopera da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per l'attività forestale.

In ordine a questo articolo, la Commissio-

ne ha approvato un emendamento al comma 5, diretto, come principio di equità e per rispondere alle esigenze dell'amministrazione penitenziaria, a consentire la partecipazione ai concorsi per vigilatrice penitenziaria del personale femminile straordinario già precedentemente assunto ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276. La disposizione è indispensabile per derogare, per questo personale altamente meritevole che da anni presta la propria attività al servizio dello Stato, ai limiti di età previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per la partecipazione ai concorsi.

In particolare, senza l'approvazione di questo emendamento, numerose trimestrali che hanno effettivamente prestato servizio con mansioni e compiti del tutto identici a quelli del personale irregolare, si troverebbero nella impossibilità di partecipare ai concorsi, con evidente disparità di trattamento con lavoratrici della stessa condizione professionale.

L'articolo 4 detta interventi concernenti il corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 1 prevede l'istituzione di un fondo speciale per le momentanee deficienze di liquidità presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi, il centro studi ed esperienze.

Il comma 2 innova la disciplina dei compensi per prestazioni del corpo nazionale dei vigili del fuoco ai privati, abolendo il meccanismo del conguaglio finale rapportato al costo della prestazione fornita e disponendo quindi la definitività dei versamenti operati. Il comma 3 fissa in 180 giorni il termine per l'emanazione da parte del ministro dell'interno di norme tecniche organiche di prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento.

Il comma 4 consente la prosecuzione dell'attività soggetta a certificazione di prevenzione incendi a coloro che hanno ottenuto il nulla osta o hanno presentato la relativa istanza sino al momento dell'emanazione del regolamento di disciplina del procedimento di certificazione di prevenzione.

A tale articolo, con due emendamenti presentati dall'onorevole Becchetti, la Commissione affari costituzionali propone di apportare due significative modifiche per rendere più

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

moderna e adeguata la disciplina di sicurezza e di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e di intrattenimento. Al comma 3 il decreto governativo rinvia per la individuazione dei locali soggetti a questa disciplina ad una circolare del Ministero dell'interno, che, pur modificata, risale al 15 febbraio 1951. La proposta Becchetti attribuisce direttamente all'autonoma potestà regolamentare del ministro dell'interno tale individuazione. Allo stesso ministro dell'interno è attribuito il potere (nel decreto governativo impersonalmente attribuito con l'espressione «si provvede») di emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza da realizzarsi all'interno delle attività di spettacolo e dei compiti ispettivi affidati al corpo nazionale dei vigili del fuoco. Dopo il comma 5, la Commissione propone, come norma di chiusura e di completamento, l'approvazione del comma 5-bis che contiene la proroga dei termini previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi, fino all'emanazione delle norme di cui al precedente terzo comma.

L'articolo 5 regola taluni interventi concernenti gli enti locali. Il comma 1 prevede il rimborso agli enti locali dei fondi per il trattamento economico del personale già dipendente dell'azienda di Stato per i servizi telefonici transitato, attraverso le procedure di mobilità, nei ruoli delle amministrazioni locali. Il comma 2 regola la proroga al 31 dicembre 1995 delle procedure per le istituzioni di nuove province: Castrovillari (Calabria), Sibaritite-Pollino (Calabria), Sulmona (Abruzzo), Avezzano (Abruzzo), Fermo (Marche).

Il comma 3 proroga il termine, originariamente previsto al 31 dicembre 1977 (oltre diciassette anni fa), per la erogazione da parte degli enti locali territoriali a favore di altri enti delle somme sostitutive dei contributi che regioni, province e comuni erano tenuti a corrispondere per i tributi erariali soppressi con la riforma tributaria del 1971; tale proroga sana effetti giuridici già prodotti e costituisce titolo per gli effetti giuridici da produrre per il 1994.

Il comma 4 prevede un termine di sanatoria per la presentazione dei rendiconti dei

comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate entro il 4 aprile 1993. I consorzi fra enti locali erano disciplinati dagli articoli 156 e seguenti testo unico n. 383 del 1934. Con la legge n. 142 del 1990 (articolo 25) si è dettata una nuova disciplina dei consorzi. Con la stessa legge, all'articolo 60, si è prevista la revisione dei vecchi consorzi in conformità alla nuova disciplina con la previsione di una loro soppressione o trasformazione nelle forme previste dalla legge n. 142, entro due anni. I commi dal 5 al 7 dispongono proroghe dei termini per l'approvazione dei bilanci degli enti locali 1993 e 1994 e per la comunicazione dei contributi erariali. La disposizione di cui al comma 8, a modifica dell'articolo 25 della legge 10 giugno 1990, n. 142, riammette la partecipazione nei consorzi per la gestione associata di uno o più servizi, accanto ai comuni e alle province, di altri soggetti quali le comunità montane e altri enti pubblici. Di conseguenza il comma 9 prevede che i rappresentanti legali di tali enti facciano parte delle assemblee dei consorzi secondo le previsioni statutarie e convenzioni stipulate. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 differiscono al 30 ottobre 1995 il termine per la revisione dei consorzi, originariamente previsto dall'articolo 60 della legge n. 142 del 1990 entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge.

La disposizione precisa inoltre la procedura da seguire in caso di inadempienze da parte degli interessati. In ordine a questo articolo la Commissione ha approvato una pluralità di emendamenti presentati dal relatore.

La legge 8 giugno 1990, n. 142, di riforma delle autonomie locali, alla sua prima verifica sul campo e ai primi orientamenti ermeneutici giurisprudenziali, ha presentato lacune, incertezze e ambiguità, sovente amplificate dalla legislazione successiva, soprattutto in materia di consorzi tra enti locali.

Tali consorzi sono disciplinati, nell'ambito della gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, dall'articolo 25 della legge richiamata.

Il primo comma di questo articolo limita

alla gestione associata di uno o più servizi la facoltà per i comuni e le provincie di costituzione dei consorzi secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23, in quanto compatibili. Il secondo comma prevede per la costituzione del consorzio l'approvazione, da parte dei rispettivi consigli comunale o provinciale, della convenzione di cui al precedente articolo 24. L'articolo 24 a sua volta riferisce le apposite convenzioni allo svolgimento, da parte dei comuni e delle provincie, in modo coordinato di «funzioni e servizi determinati». Le convenzioni quindi attengono non soltanto alla gestione associata di uno o più servizi, ovvero alle prestazioni a terzi, ma altresì allo svolgimento coordinato di funzioni, ovvero alle attività destinate ad uno scopo. È quindi opportuno e necessario armonizzare le due norme, introducendo — in tal senso si esprime l'emendamento approvato dalla Commissione — all'articolo 5 del presente decreto il comma 8-*bis* che dispone l'inserimento, all'articolo 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: «uno o più servizi» le parole «e l'esercizio di funzioni». L'integrazione di questa disposizione è del resto ancor più necessaria per l'armonizzazione del sistema legislativo delineato, costituito della facoltà per il consorzio di gestire non solo servizi ma anche funzioni, in considerazione che il legislatore ha già espresso questo orientamento nella legge 11 febbraio 1994 n. 109. L'articolo 17 della richiamata legge ha previsto infatti la costituzione di consorzi per gli uffici tecnici.

L'emendamento successivo, che prevede l'introduzione nel decreto del comma 8-*ter* all'articolo 5, tende a completare la disciplina degli statuti e della convenzione, istitutivi dei consorzi, che nell'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 25 della legge n. 142 del 1990, è limitata alla previsione della trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio e nulla specifica sul contenuto della convenzione per quanto riguarda, in particolare, le nomine e le competenze degli organi consortili né alcunché prescrive sul contenuto dello statuto. L'emendamento chiarisce che la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dagli articoli 13 e 15 della legge 25

marzo 1993 n. 81 e prescrive che lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

La Commissione ha inoltre approvato ulteriori emendamenti diretti a risolvere tutte le incertezze e il contenzioso insorto sulla natura giuridica del rapporto di lavoro dei dipendenti dei consorzi sulla complessiva disciplina finanziaria, contabile e fiscale applicabile ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e a quelli creati per la gestione dei servizi sociali.

In tal senso, dopo il comma 9 viene inserita una disposizione aggiuntiva del comma 7 dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendosi che ai consorzi di gestione di attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale (così come del resto nel diritto civile che configura, all'articolo 2602, l'istituto del consorzio come associazione anche di persone giuridiche, liberamente creato per il soddisfacimento in comune di bisogni propri di soggetti esercenti attività imprenditoriale) e quelli creati per la gestione di servizi sociali se previsto dallo statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Per gli altri tipi di consorzi indubbiamente restano ferme le norme dettate per gli enti locali.

I successivi emendamenti, approvati dalla Commissione, quanto alla modifica del comma 10, riguardano la sostituzione del termine di revisione dei consorzi, previsto originariamente nell'articolo 60 della legge n. 142 del 1990 entro i due anni dall'entrata in vigore della legge, dal 30 ottobre 1995, come prevede il decreto, al 30 giugno 1996. La ulteriore proroga del termine è dettata dalla complessità delle procedure di revisione.

L'Anci e l'Upi hanno pubblicamente segnalato gli effetti prodotti dal termine originario, con la creazione di una situazione di totale emergenza nelle amministrazioni locali. Il ritardo nelle procedure di scioglimento e di trasformazione di numerosi consorzi, fra enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le previsioni degli articoli 25 e 60 della legge n. 142 del 1990, è stato causato sia dalle contrastanti interpretazioni giurisprudenziali e dottrinarie sulla possibilità di trasformare il consorzio senza costituire

l'azienda consortile sia dalle stesse lacune della legge sulle autonomie locali, che non fornisce adeguata indicazione sulle procedure per la destinazione del personale e dei beni del consorzio. Di modo che, mentre è indispensabile, con gli altri emendamenti proposti, colmare le indicate lacune e risolvere le incertezze e i contrasti ermeneutici, è assolutamente necessario altresì prorogare congruamente il termine nella misura proposta (30 giugno 1996).

Con l'altro emendamento al comma 11, si apporta una modifica sostanziale al capoverso che riguarda la previsione della nomina del commissario per la temporanea gestione dei consorzi che non hanno proceduto alla revisione. È previsto infatti che non si fa luogo alla procedura di commissariamento non solo dei consorzi in cui la totalità degli enti aderenti abbia deliberato la revisione, ma anche quando la deliberazione sia stata adottata da una quota di enti aderenti complessivamente superiore a 50,1 per cento del totale. Si evita così che una minoranza di enti aderenti possa paralizzare e avviare sulla strada del commissariamento quei consorzi per i quali solo la minoranza degli enti aderenti non abbia adottato la deliberazione di revisione. L'intervento prefettizio è quindi diversificato a seconda che gli inadempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da parte degli enti locali riguardino la minoranza o la maggioranza delle quote di partecipazione al consorzio. Si prevede inoltre che le funzioni commissariali, per ragioni evidenti di economicità, competenza e funzionalità, possano essere svolte collegialmente dall'organo del consorzio che, per statuto, esercita le funzioni di amministrazione dell'ente.

Gli ulteriori emendamenti, che aggiungono i commi 11-bis, 11-ter e 11-quater, rispettivamente risolvono i problemi connessi alla natura giuridica del rapporto di lavoro dei dipendenti dei consorzi (comma 11-bis); disciplinano le funzioni del commissario e del collegio commissariale (11-ter); chiariscono le attribuzioni dell'organo di liquidazione del consorzio sulla destinazione del personale e del patrimonio (comma 11-quater).

In particolare l'emendamento introduttivo del comma 11-bis estende ai consorzi le

disposizioni previste dall'articolo 23 della legge 8 giugno 1990 n. 142, e delle altre riforme di legge e di regolamento che disciplinano le aziende speciali degli enti locali. La urgente necessità di questa disposizione sorge dall'ambiguità e contraddittorietà dell'attuale legislazione. Per la disciplina dei consorzi in materia, da un lato infatti l'articolo 25 della legge n. 142 del 1990 rinvia alle norme per le aziende speciali, nelle quali il rapporto di lavoro dei dipendenti, di natura privatistica, è regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dall'altro, differenti disposizioni della stessa legge richiamano le norme del pubblico impiego. A complicare ulteriormente la questione è inoltre intervenuto il decreto legislativo n. 29 del 1993, che ha introdotto i consorzi nel novero delle pubbliche amministrazioni, senza tener adeguatamente conto della natura degli stessi. Infine la stessa giurisprudenza sul punto (da ultimo la sentenza n. 335/1995 del TAR Lombardia) ha affermato che i consorzi che svolgono attività economica e imprenditoriale, al pari delle aziende speciali e consorziali già note all'ordinamento previgente, non possono essere compresi tra le amministrazioni pubbliche cui è applicabile la nuova disciplina dei rapporti di lavoro e di impiego dettata dal decreto legislativo n. 29 del 1993. È indispensabile quindi, prima che si moltiplichino un contenzioso dannoso ed esasperato, che il legislatore intervenga a sciogliere la contraddizione, a fare chiarezza affermando che ai consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica e imprenditoriale si applicano, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 51, comma 11, della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le disposizioni previste dall'articolo 23 della medesima legge e dalle altre norme di legge e di regolamento che disciplinano le aziende speciali.

L'introdotta comma 11-ter attribuisce al commissario o al collegio commissariale lo svolgimento delle operazioni di acquisizione di ogni residua attività, la liquidazione delle passività, la ripartizione e assegnazione del patrimonio netto del consorzio agli enti consorziati, la resa dei conti della liquidazione, la decisione in merito ad eventuali controversie fra gli enti consorziati relative alle assegnazioni del personale.

Da ultimo, la Commissione ha approvato, su proposta del relatore, il comma 11-*quinquies*, che risolve, per ragioni evidenti di equità, il problema dell'applicabilità del canone ricognitivo di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, anche alle fattispecie in cui, per l'utilizzazione di beni demaniali, ad opera degli enti indicati nella legge stessa, sia stato accertato, con provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, l'obbligo del pagamento del canone in misura superiore, secondo la disciplina anteriormente vigente.

L'emendamento, a firma dell'onorevole Soriero, volto ad estendere, per far fronte alle carenze di organico del corpo nazionale dei vigili del fuoco, la graduatoria del concorso per cinquecentoottantotto posti di vigile, indetto con decreto interministeriale del 7 aprile 1992, ai sensi del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, fino alla copertura di cinquemila posti, è stato accantonato e non approvato per difetto di copertura finanziaria. Il relatore apprezza l'esigenza che muove questo emendamento e non è pregiudizialmente contrario alla parziale estensione della graduatoria indicata, a condizione che si reperisca adeguata copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'articolo 6, comma 1, provvede ad adeguare ai mutati valori monetari, deprezzati per effetto del processo inflazionistico, i limiti di spesa per i quali è necessaria l'autorizzazione del presidente del consiglio di amministrazione del comitato esecutivo dell'istituto poligrafico dello Stato, quadruplicandone gli importi originariamente previsti e introducendo un meccanismo di adeguamento automatico triennale.

Il comma 2 autorizza il ministro del tesoro a rideterminare la composizione e le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'istituto.

L'articolo 7, di rifinanziamento di leggi per interventi del Ministero degli affari esteri, al comma 1 proroga al 31 dicembre 1995 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei confronti della Serbia e del Montenegro, con la relativa autorizzazione della spesa per il secondo semestre 1995. Il com-

ma 2 prevede la relativa copertura finanziaria nella misura di 7.200 milioni.

L'articolo 8 differisce i termini dell'entrata in vigore del titolo IV della legge 31 maggio 1995, n. 218, in tema di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Le ragioni del differimento derivano dalle difficoltà applicative a cui soprattutto in materia di stato civile, e, più in generale, in materia di trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri pubblici, la nuova disciplina introdotta con la legge di riforma può dare luogo. Si consideri in particolare che la legge, introduttiva del nuovo sistema italiano di diritto internazionale, con il riconoscimento automatico delle sentenze e dei provvedimenti emessi dall'autorità straniera, non detta specifiche disposizioni sulla condotta dell'ufficiale di stato civile o del conservatore del registro nel caso di richiesta di trascrizioni, annotazioni e iscrizioni, per le quali risulti l'assenza dei requisiti di legge per il riconoscimento. Da qui la necessità del rinvio tecnico per colmare anche queste lacune.

Nell'insieme il provvedimento, e soprattutto le ragioni che lo hanno determinato e che lo rendono necessario, letto in trasparenza, rimossi i veli dei contorti e complicati richiami normativi che stordiscono qualsiasi operatore del diritto, esprime un quadro desolante della nostra pubblica amministrazione, della sua incapacità ad attuare le riforme ed ad avviare il risanamento e la ristrutturazione dei servizi di garanzia dei diritti di cittadinanza. Da questa consapevolezza nasce il mio preoccupato grido di allarme per una inversione di tendenza, nel modo di governare e di legiferare, per una svolta che richiede alta volontà politica di rinnovamento, forte capacità e competenza nel governare i processi di cambiamento indispensabili allo sviluppo dell'Italia.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 18,20

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

-
- F = voto favorevole (in votazione palese)
C = voto contrario (in votazione palese)
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = astensione
M = deputato in missione
T = Presidente di turno
P = partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.

Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

*** ELENCO N. 1 (DA PAG. 15948 A PAG. 15964) ***

Votazione		OGGETTO	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr.	Magg.	
1	Nom.	ddl 3076 - em. 1.2		465	2	234	Appr.
2	Nom.	em. 1.01	148	283	37	161	Appr.
3	Nom.	em. 3.8	2	480		241	Appr.
4	Nom.	em. 3.7	1	469	2	236	Appr.
5	Nom.	em. 3.5	2	470		236	Appr.
6	Nom.	em. 4.5	1	436		219	Appr.
7	Nom.	em. 4.6	2	414		208	Appr.
8	Nom.	em. 4.4	8	5	428	217	Resp.
9	Nom.	em. 4.7	1	422	6	215	Appr.
10	Nom.	em. 4.8		421		211	Appr.
11	Nom.	em. 5.1 e 5.11	52	374	1	188	Appr.
12	Nom.	em. 5.12 e 5.13	41	342	2	173	Appr.
13	Nom.	em. 5.6	37	304	51	178	Appr.
14	Nom.	em. 5.8	63	128	203	166	Resp.
15	Nom.	em. 5.7	43	90	256	174	Resp.
16	Nom.	em. 5.2, 5.14 e 5.15	49	331	8	170	Appr.
17	Nom.	em. 5.10	55	193	140	167	Appr.
18	Nom.	em. 6.1	9	14	383	199	Resp.
19	Nom.	em. 6.01	6	360	11	186	Appr.
20	Nom.	em. 8.1	1	371	9	191	Appr.
21	Nom.	em. 9.1	2	370		186	Appr.
22	Nom.	ddl 3076 - voto finale	5	415		208	Appr.
23	Nom.	ddl 3077 - voto finale	1	327		164	Appr.

* * *

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 23 ■																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ACIERNO ALBERTO	F	F					F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
ACQUARONE LORENZO																							
ADORNATO FERDINANDO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C					
AGNALETTI ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	F
AGOSTINACCHIO PAOLO																							
AGOSTINI MAURO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F
AIMONE PRINA STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	C	F	F	C	F	F	F	F	F
ALBERTINI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F													F
ALEMANNI GIOVANNI	F																						
ALIPRANDI VITTORIO										F				F								F	
ALOI FORTUNATO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ALOISIO FRANCESCO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	A	C	F	F	F	F	F
ALTEA ANGELO	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C					F
AMICI SESA	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
ANDREATTA BENIAMINO	C																						
ANEDDA GIANFRANCO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F												
ANGELINI GIORDANO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
ANGHINONI UBER	F						F	F	F												F	F	F
ANGIUS GAVINO																							
APREA VALENTINA			F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	C	F	A	C	F	F	F	F	F
ARATA PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F										F	F	F	F
ARCHIUTTI GIACOMO	F	F																					
ARDICA ROSARIO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F								F	F	F	F
ARLACCHI GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ARRIGHINI GIULIO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F									F	F	F	F
ASQUINI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	C	C	A	C	C	F	F	F	F	F
AYALA GIUSEPPE	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F													
AZZANO CANTARUTTI LUCA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	F	F	A	C	F	F	F	F	F
BACCINI MARIO																							
BAIAMONTE GIACOMO	F																						
BALDI GUIDO BALDO		F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	C	C	A	C	C	F	F	F	F	F
BALLAMAN EDOUARD	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	C	C	A	C	C	F	F	F	F	F
BALOCCHI MAURIZIO																							
BAMPO PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	A	C	C	A	C	C	F	F	F	F	F
BANDOLI FULVIA	F	F	F	F	F					F						F	F	C	F	F	F	F	F
BARBIERI GIUSEPPE			F	F	F	F	F	C			F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F
BARESI EUGENIO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	F

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 23 ■																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
BARGONE ANTONIO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F					C	F			F	
BARRA FRANCESCO MICHELE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F										F	
BARTOLICH ADRIA	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F			F	
BARZANTI NEDO																								
BASILE DOMENICO ANTONIO	F		F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C		F	F	
BASILE EMANUELE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	
BASILE VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	
BASSANINI FRANCO	F	A	F	F			F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C		F	F	F		
BASSI LAGOSTENA AUGUSTA												F	F	A	F	F	F	C		F	F	F	F	
BASSO LUCA																							F	
BATTAFARANO GIOVANNI	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	A	C	F	F	F	F	
BATTAGLIA DIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	A	F	F	C	F	F	F	F	
BECCHETTI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	C	F		C	F	F	F	F	
BEEBE TARANTELLI CAROLE	F	A	F	F	F	F	F	F	C		F	F	F	C	C	F		C	F	F	F	F		
BELLEI TRENTI ANGELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
BELLOMI SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	F	F	A	F
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
BENETTO RAVETTO ALIDA																								
BERGAMO ALESSANDRO	F	F										F	A	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	
BERLINGUER LUIGI																								
BERLUSCONI SILVIO																								
BERNARDELLI ROBERTO																								
BERNINI GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	
BERTINOTTI FAUSTO																								
BERTOTTI ELISABETTA	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	A	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F
BERTUCCI MAURIZIO	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	C	F	A	C	F	F	F	F	F
BIANCHI GIOVANNI	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
BIANCHI VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	C	F	F	C	F	F	F	F	F
BIELLI VALTER	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	A	C		F	F		
BINDI ROSY		C	F	F	F	F	F	F	C		F	F	C	C	C	A	A	C	F					
BIONDI ALFREDO																								
BIRICOTTI ANNA MARIA			F	F	F					F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F
BISTAFFA LUCIANO			F		F	F	F	C	F	F	A	A	C	C	C	A	C	C	F	F	F	F	F	F
BIZZARRI VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
BLANCO ANGELO		F	F	F																				
BOFFARDI GIULIANO	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F												
BOGHETTA UGO	F			F		F	C	F	F															
BOGI GIORGIO	F	F	F	F	F		F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F		F		

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 23 ■																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
BOLOGNESI MARIDA																							
BONAFINI FLAVIO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	A	C	C	A	C	C	F	F	F	F	
BONATO MAURO	F	F	F	F							F	F	A	F	A	A	F	A		F		A	
BONFIETTI DARIA		A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
BONGIORNO SEBASTIANO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F												
BONITO FRANCESCO	F			F	F	F	F	F	F	F	F							C	F	F	F	F	F
BONO NICOLA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F												
BONOMI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	A	C	C	A	C	C	F	F	F	F	F
BONSANTI ALESSANDRA	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F							C	F	F	F	F	
BORDON WILLER																							
BORGHEZIO MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				C	C	A	C	C	F	F	F	F	F
BORTOLOSO MARIO											F	A	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F
BOSELLI ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F													
BOSISIO ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F
BOSSI UMBERTO																							
BOVA DOMENICO	F	A	F	F	F						F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
BRACCI LIA	F			F	F						F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F
BRACCI MARINAI MARIA GLORIA		A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
BRACCO FABRIZIO FELICE	F	A	F	F	F	F		C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
BROGLIA GIAN PIERO	F	F	F	F	F	F	F				F	F											F
BRUGGER SIEGFRIED	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F
BRUNALE GIOVANNI	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F		C	F	F	F	F
BRUNETTI MARIO	F	A	F	F	F		F	C	F														F
BUONTEMPO TEODORO																							F
BURANI PROCACCINI MARIA	F		F	F	F	F	F	C	F	F													
BUTTIGLIONE ROCCO																							
CABRINI EMANUELA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	F	F	F	F	F
CACCAVALE MICHELE	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
CACCAVARI ROCCO FRANCESCO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F
CALABRETTA MANZARA MARIA ANNA	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
CALDERISI GIUSEPPE		F	F		F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	C	F		C	F	F	F	F	F
CALDEROLI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	A	C	C	A	C	C	F	F	F	F	F
CALLERI RICCARDO											F	F	A	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
CALVANESE FRANCESCO	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	A	C	C	F	F	F	F
CALVI GABRIELE	F	C	F		F		F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
CALZOLAIO VALERIO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
CAMOIRANO MAURA	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C		F		C	F	F	F	F	F
CAMPATELLI VASSILI	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F		F		F		F	F	F	F	F

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 23 ■																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
CANAVESE CRISTOFORO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F												F		
CANESI RICCARDO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	
CAPITANEI FRANCESCO	F		F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	
CARAZZI MARIA	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F													F	
CARDIELLO FRANCO					F								F							F	F	F	F	F
CARLESIMO ONORIO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	A	F	C	F	F	F	F	F	F	
CARLI CARLO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C				F	F	
CARRARA NUCCIO		F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
CARTELLI FIORELLISA									F	F	A	A	A	C	C	A	C	C	F	F	F	F	F	
CARUSO ENZO	F		F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	
CARUSO MARIO	F	F	F	F																			F	
CASCIO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	C				F			F	F	
CASELLI FLAVIO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	A	F	F	C						
CASINI PIER FERDINANDO																								
CASTELLANETA SERGIO		F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C		F	F	F	F	
CASTELLANI GIOVANNI	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F														
CASTELLAZZI ELISABETTA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	C	A				F	F	F	F	F	
CASTELLI ROBERTO	F		F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	C	C	A	A	C	F	F	F	F	F	
CAVALIERE ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	C	C	A	C	C	F	F	F	F	F	F	
CAVALLINI LUISELLA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
CAVANNA SCIREA MARIELLA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F		A					F			F	F	F	
CAVERI LUCIANO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
CECCHI UMBERTO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	C	F	F	F	F	F	
CECCONI UGO						F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
CEFARATTI CESARE																				F	F	F	F	F
CENAMO ALDO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F
CERESA ROBERTO	F	F	F	F	F	F										A	C	F	F	F	F	F	F	
CERULLO PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F		F	A	F	F	C	F	F	F	F	F	F	
CESETTI FABRIZIO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F
CHERIO ANTONIO	F	F	F							F	F	F	C			C	F		F	F				
CHIAROMONTE FRANCA	F									F	F	F		C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F
CHIAVACCI FRANCESCA	F	A	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F											F	
CHIESA SERGIO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
CICU SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F
CIOCCHETTI LUCIANO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	F	F
CIPRIANI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	C	F	F	F	F	F	F
CIRUZZI VINCENZO																								
COCCI ITALO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	C	A			C	F	F	F	F	

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 23 ■																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
DE MURTAS GIOVANNI	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F
DE ROSA GABRIELE	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F
DE SIMONE ALBERTA	F	A						C	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
DEVECCHI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F
DEVETAG FLAVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
DEVICIENTI ANGELO RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	C	F	F	F	F
DIANA LORENZO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F
DI CAPUA FABIO										F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F
DI FONZO GIOVANNI	F	A	F	F	F	F	F	F	C		F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F
DI LELLO FINUOLI GIUSEPPE	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
DILIBERTO OLIVIERO																							
DI LUCA ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	F	F	A	C	F	F	F	F
DI MUCCIO PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F	A	A	C	F	A	C	F	F	F	F	F	F
DI ROSA ROBERTO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F
DI STASI GIOVANNI	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F
DOMENICI LEONARDO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	F
DORIGO MARTINO	F	C	F	F	F																		
DOSI FABIO	F	F	F	F	F	A	A	C	A	A	A	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
DOTTI VITTORIO																							
DOZZO GIANPAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	A	C	C	A	C	C	F	F	F	F
DUCA EUGENIO	F	A	F	F	F	F	F		F	F	F	F	C	C	F	C	C	A	F	F	F	F	F
ELIA LEOPOLDO	F	C	F	F	F		C	F	F		F												
EMILIANI VITTORIO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F		F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
EPIFANI VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
EVANGELISTI FABIO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F
FALVO BENITO	F	F	F	F	F	F		C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
FASSINO PIERO FRANCO																							
FAVERIO SIMONETTA MARIA			F	F	F		C	F	F	A			C	A	C	C	F	F	F	F	F	F	F
FERRANTE GIOVANNI	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F
FERRARA MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	A	C	F	F	C	F	F	F	F	F
FILIPPI ROMANO	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	F	F	C	F	F	F	F	F
FINI GIANFRANCO																							
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA	F	A	F	F		F	F	C	F	F							C	F	F	F	F	F	F
FIORI PUBLIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C			
FLEGO ENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	A	C	C	A	C	C	F	F	F	F
FLORESTA ILARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
FOGLIATO SEBASTIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	C	C	A	C	C	F	F	F	F

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 23 ■																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
FONNESU ANTONELLO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	C	F	F	C	F	F	F	F	F
FONTAN ROLANDO																						F	
FORESTIERE PUCCIO		F									F	F	F	F	F			F	F	F			
FORMENTI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A		A	C	C	A	C	C	F	F	F	F	F
FRAGALA' VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F												
FRAGASSI RICCARDO	F	F	F	F	F	F	F			F					F	C	F	F	F	F	F	F	F
FRANZINI TIBALDEO PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
FROSIO RONCALLI LUCIANA	F	F				F	F	C	F		A	A	C	C	C			F		F	F	F	F
FUMAGALLI VITO																							
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	F	F	F	F	F	F	F	C		F	F					F	F	F	F	F	F	F	F
FUSCAGNI STEFANIA	F	F		F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	F						F		
GAGGIOLI STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F
GALDELLI PRIMO	F	A	F	F	F	F	F	C	F		F	C	C	C		F	C	F		F			
GALLETTI PAOLO	F	A	F	F				C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F		F		
GALLI GIACOMO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	C	F	A	C	F	F	F	F	F
GALLIANI LUCIANO	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F
GAMBALE GIUSEPPE										F												F	
GARAVINI ANDREA SERGIO											F	F	C	C	A	A	A	F	F	F	F	F	F
GARRA GIACOMO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F		A	C	F	A	C	F	F		F	
GASPARRI MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F							F		
GATTO MARIO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
GERARDINI FRANCO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	A	C	F	F	F	F	F
GERBAUDO GIOVENALE	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
GHIROLDI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	C	C	A	C	C	F	F	F	F	F
GIACCO LUIGI	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F
GIACOVAZZO GIUSEPPE	F	C	F	F	F	F	F	C		F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
GIANNOTTI VASCO	F	A	F	F	F			C		F	F	F	C	C	F	C	C			F	F	F	
GIARDIELLO MICHELE																							
GIBELLI ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	A	C	C	A	C	C	F	F	F	F	F
GILBERTI LUDOVICO MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIOVANARDI CARLO AMEDEO																							
GISSI ANDREA																							
GIUGNI GINO																			F	F	F	F	
GIULIETTI GIUSEPPE	F	A	F	F	F	F	F														F		
GNUTTI VITO																							
GODINO GIULIANO	F	F		F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	C	F	A	C	F	F	F	F	F
GORI SILVANO		A	F	F	F	F	F													F	F	F	
GRAMAZIO DOMENICO	F		F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 23 ■																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
GRASSI ENNIO																							
GRASSO TANO	F	A	F	F				C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F
GRATICOLA CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	C	C	A	C	C	F	F	F	F	F
GRECO GIUSEPPE																						F	
GRIGNAFFINI GIOVANNA	F	A	F	F	F	F		C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C				F	F
GRIMALDI TULLIO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	C		C	F	F	F	F	F	F
GRITTA GRAINER ANGELA MARIA	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
GRUGNETTI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	C	C	A	C	C	F	F	F	F	F
GUBERT RENZO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	A	A	A	F	F	C					
GUBETTI FURIO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
GUERRA MAURO				F			F	F															
GUERZONI LUCIANO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
GUIDI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F												F	
GUIDI GALILEO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F
HULLWECK ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	F	F	F	F	F
INCORVAIA CARMELO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F								F	F	F	F	F
INDELLI ENRICO																						F	
INNOCENTI RENZO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F			C	C	F	F	C	C	F	F	F	F
INNOCENZI GIANCARLO			F	F	F	F	F	C			F	F	F	A	C	F	A	C	F	F	F	F	F
IOTTI LEONILDE		A	F	F	F	F		C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
JANNELLI EUGENIO																						F	
JANNONE GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	C	F	F	C				F	
JERVOLINO RUSSO ROSA	F	C	F	F	F	F	F	C	F		F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
LA CERRA PASQUALE	F		F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F		C	F	F	F	F	F
LA GRUA SAVERIO	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F	C	F		F	F		
LANDOLFI MARIO	F							C		F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
LANTELLA LELIO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C		F	F	F	F	F
LA RUSSA IGNAZIO	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
LA SAPONARA FRANCESCO	F	A	F	F	F	F		C	F	F	F	F	F	C	C	F	A	C	F	F		F	F
LATRONICO FEDE	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F											F	
LAUBER DANIELA											A	F	A	C	C	A	C	C	F	F	F	F	F
LAVAGNINI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	A	C	F	F	F	F	F
LA VOLPE ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C					
LAZZARINI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F		F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F
LAZZATI MARCELLO																							
LEMO ALBERTO PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	C	C	A	C	C	F	F	F	F	F
LENTI MARIA	F	A	F		F	F		C	F	F	F	F	C	C	C		F	C	F	F	F	F	F
LEONARDELLI LUCIO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 23 ■																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
LEONI GIUSEPPE																							
LEONI ORSENIGO LUCA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	A	C	A	C	C	F	F	F	F		
LIA ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C				F	
LI CALZI MARIANNA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	
LIOTTA SILVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	C	F	A	F	F	F	F	F	
LIUZZI FRANCESCO PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F			F	
LODOLO D'ORIA VITTORIO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	
LO JUCCO DOMENICO																							
LOMBARDO GIUSEPPE	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	A	C	F	F	F	F	
LOPEDOTE GADALETA ROSARIA	F	A	F	F				C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	A	F	F	F	
LO PORTO GUIDO																				F	F	F	
LORENZETTI MARIA RITA	F	A	F	F	F	F	F				F	F	C	C	F	C				F	F		
LOVISONI RAULLE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	F	
LUCA' DOMENICO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C					
LUCCHESI FRANCESCO PAOLO								C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	
LUMIA GIUSEPPE	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	
MAFAI MIRIAM																	C	C	F	F	F	F	
MAGNABOSCO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	A	A	C	A	C	C	F	F	F	F	
MAGRI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F															F	
MAGRONE NICOLA	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	
MAIOLO TIZIANA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F													
MALAN LUCIO		F	F																				
MALVESTITO GIANCARLO MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F									F	F	F	
MALVEZZI VALERIO								C	F	F	A				A	C	C	F	F	F	F		
MAMMOLA PAOLO	C	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	C	F	F	F	F	
MANCA ANGELO RAFFAELE	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	C	F	A	C	F	F	F	F	
MANGANELLI FRANCESCO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	
MANZINI PAOLA	F	A										F	C	C	F	C	C			F	F	F	
MANZONI VALENTINO	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	
MARANO ANTONIO	F	F		F	F	C	F	F	A									F	F	F			
MARENCO FRANCESCO	F	F	F	F																			
MARENCO LUCIO	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	
MARIANI PAOLA	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F		C	C	F	A	C	F	F	F	F	
MARIANO ACHILLE ENOC	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C				F	
MARIN MARILENA								F															
MARINI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	
MARINO GIOVANNI																							
MARINO LUIGI	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 23 ▪																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
MARINO BUCELLATO FRANCA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	
MARONI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARTINAT UGO																							
MARTINELLI PAOLA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	A	F	F	C	F	F	F	F	
MARTINELLI PIERGIORGIO	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	A	C	C	A	C	C	F	F	F	F	
MARTINO ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARTUSCIELLO ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MASELLI DOMENICO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	
MASI DIEGO																							
MASINI MARIO																				F	F	F	
MASINI NADIA	F	A	F		F	F	F				F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	
MASSIDA PIERGIORGIO																							
MASTELLA MARIO CLEMENTE		F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C					
MASTRANGELI RICCARDO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	C	F	F	C	F	F	F	F	
MASTRANGELO GIOVANNI	F		F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	
MASTROLUCA FRANCO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C		F	F	F	
MATACENA AMEDEO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F												F	
MATRANGA CRISTINA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	
MATTARELLA SERGIO	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	
MATTEOLI ALTERO	F	F	F					C	F	F	F	F				F	F	C					
MATTINA VINCENZO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F											F	
MATTIOLI GIANNI FRANCESCO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	
MAZZETTO MARIELLA																							
MAZZOCCHI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F			F					F							F	
MAZZONE ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	
MAZZUCA CARLA	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C		A	F						
MEALLI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	
MELANDRI GIOVANNA	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	
MELE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	
MELUZZI ALESSANDRO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F											F	
MENEGON MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	C	C	A	C	C	F	F	F	F	
MENIA ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	
MEOCCI ALFREDO	F	F	F	F	F																	F	
MEO ZILIO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F											F	
MERLOTTI ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F			F	
MESSA VITTORIO			F		F	F	F																
MICCICHE' GIANFRANCO		F	F	F		F		C	F	F	F					F						F	
MICHELINI ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F									F	F	F	F

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 23 ■																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
OCCHETTO ACHILLE																							
ODORIZZI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F												F	
OLIVERIO GERARDO MARIO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
OLIVIERI GAETANO	F		F	F	F	F		C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	
OLIVO ROSARIO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F											F	F	F
ONGARO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	C		F	F		C	C	C	A	C	C	A	F	F	F	F
ONNIS FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
OSTINELLI GABRIELE	F	F	F		F	F	F	C	F	F	F								C	F	F	F	F
OZZA EUGENIO		F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
PACE DONATO ANTONIO			F					C															
PACE GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PAGANO SANTINO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
PAGGINI ROBERTO	F	A	F	F	F		F	C	F	F	F								F	F	F	F	F
PAISSAN MAURO	F	A	F	F	F	F		C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
PALEARI PIERANGELO	F	F	F	F																F		F	
PALUMBO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F				F	F	F	A	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
PAMPO FEDELE	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
PAOLONE BENITO		F	F	F	F			C	F	F	F	F	F	F	F	F	C			F	F	F	F
PAOLONI CORRADO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
PARENTI NICOLA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
PARENTI TIZIANA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F			C	F	F	F	F
PARISI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F		C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F
PARLATO ANTONIO	F	F		F	F		F	C	F	F	F	F											
PASETTO NICOLA	F	F	F	F	F	F		C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
PASINATO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F											F	
PATARINO CARMINE	F	F	F	F	F			C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
PECORARO SCANIO ALFONSO																							
PENNACCHI LAURA MARIA	F	A	F	F	F	F		C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
PEPE MARIO	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
PERABONI CORRADO ARTURO	F	F	F	F						A	A	C	C	C	A	F	C	F	F		F		F
PERALE RICCARDO	F	F	F	F	F	F		C	F	F	F	F	F	A	C	F	F	C	F	F	F	F	F
PERCIVALLE CLAUDIO																							
PERETTI ETTORE	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F												
PERICU GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F															F	
PERINEI FABIO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F
PERTICARO SANTE	F	F	F	F	F																	F	
PETRELLI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
PETRINI PIERLUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	A	C	C	F	F	F	F	F

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 23 ■																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TATARELLA GIUSEPPE																							
TATTARINI FLAVIO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
TAURINO GIUSEPPE	F	A	F	F	F	F	F			F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
TESO ADRIANO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	C	F	F	C	F	F	F	F	F
TOFANI ORESTE	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
TOIA PATRIZIA		F		F			F															F	
TONIZZO VANNI	F		F	F	F	F	F	C	F	F	A	A							F	F	F	F	F
TORRE VINCENZO	F	A	F	F	F	F	F		C	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F
TORTOLI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	C	F	F	C					F
TRANTINO VINCENZO	F													F									
TRAPANI NICOLA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
TRAVAGLIA SERGIO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	C	F	F	C	F	F	F	F	F
TREMAGLIA MIRKO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TREMONTI GIULIO																							
TREVISANATO SANDRO		F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F	F	F
TRINCA FLAVIO								C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	F
TRINGALI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
TRIONE ALDO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
TURCI LANFRANCO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F													F
TURCO LIVIA	F	A	F	F	F	F	F	C	F		F	F	F	C	C	F	F	C	F		F	F	F
TURRONI SAURO	F	A	F																				F
UCCHIELLI PALMIRO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
UGOLINI DENIS	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F								F		F	F	F
URBANI GIULIANO																							
URSO ADOLFO	F		F																		F	A	F
USIGLIO CARLO	F	F	F	F																			
VALDUCCI MARIO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F												
VALENSISE RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VALENTI FRANCA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F		F	F
VALIANTE ANTONIO																							
VALPIANA TIZIANA	F	A	F	F	F	F	F	C			F	F	C	C	C	A	F	C	F	F	F	F	F
VANNONI MAURO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VASCON MARUCCI	F		F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	A	F	A	C	F	F	F	F	F
VELTRONI VALTER																							
VENDOLA NICHI	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	A	C	C	F	A	F	C	F	F	F	F
VENEZIA MARIO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C		F		F	F
VIALE SONIA																							
VIDO GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A			C	A	F	F	C					

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1995

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 23 ■																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
VIETTI MICHELE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F
VIGEVANO PAOLO																							
VIGNALI ADRIANO	F	C	F	F	F	F	F	F	C		F	F		C	C	F	C					F	
VIGNERI ADRIANA																						F	
VIGNI FABRIZIO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F
VIOLANTE LUCIANO																							
VISCO VINCENZO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F												
VITO ELIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	C	F	A	C	F	F	F	F
VIVIANI VINCENZO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F
VOCCOLI FRANCESCO				F	F	F	F	C		F													
VOZZA SALVATORE	F	A	F	F											C	C						F	F
WIDMANN JOHANN GEORG	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F
ZACCHEO VINCENZO				F	F	F		C	F	F					F	F						F	
ZACCHERA MARCO		F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
ZAGATTI ALFREDO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F
ZANI MAURO			F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	A	C	F	F		F
ZELLER KARL	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	A	C	C	F	C	C	F	F	F	F
ZEN GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	C		F	F	F	F	C	C	F	C	C			F	
ZENONI EMILIO MARIA	F	F		F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	A	C	C	A	C	C	F	F	F	F
ZOCCHI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F			C	A	F	A	F	C	F	F	F	F

* * *